

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

in convocazione unica 30 marzo 2019

Documentazione inerente all'ordine del giorno

L'Assemblea in pillole:

IN CONVOCAZIONE ORDINARIA:

1. Bilancio, Utile e Relazione non finanziaria:

L'Assemblea delibera il bilancio d'esercizio al 31.12.2018 e la destinazione dell'utile disponibile sulla proposta di dividendo di euro 0,27 per azione.

Il Consiglio presenta il Bilancio di sostenibilità 2018 sull'impegno della Banca in campo ambientale, nell'ambiente sociale e sul versante delle regole di governo dell'attività economica d'impresa.

2. Collegio sindacale 2019-2021:

L'Assemblea nomina con voto di lista il Collegio sindacale 2019 – 2021 poiché con la delibera del bilancio 2018 termina il mandato del Collegio eletto dall'Assemblea 2016 per il triennio 2016 - 2018.

3. Compensi Collegio sindacale 2019-2021:

L'Assemblea determina gli emolumenti dei sindaci effettivi che risulteranno eletti al punto 2 di Ordine del giorno, sulla proposta di mantenere invariati gli importi del mandato pregresso: euro 96.000/anno (Presidente), euro 64.000/anno (per Sindaco effettivo) e gettone di presenza euro 250.

4. Revisore legale dei conti 2019-2027:

L'Assemblea nomina la nuova Società di revisione legale incaricata della certificazione dei bilanci della Banca nel novennio che inizia con il corrente esercizio poiché, con la delibera del bilancio 2018, termina l'incarico conferito al Revisore legale BDO Spa e, ai sensi di legge, non può essere prorogato.

5. Numero componenti Cda 2020 - 2022:

L'Assemblea decide a norma dell'Art. 20 dello statuto, il numero degli amministratori che formeranno il Consiglio di amministrazione entrante nel 2020 poiché, con la delibera del bilancio 2019, scadrà il Consiglio in carica. Il Consiglio propone di mantenere il numero invariato in dodici amministratori.

6. Relazione sulla remunerazione:

L'Assemblea riceve di anno in anno la Relazione sull'attuazione, nell'anno del bilancio sul quale è chiamata a deliberare, della Politica di remunerazione e delibera sulle modifiche apportate dal Consiglio alla Politica per il corrente esercizio.

7. Piano compensi in azioni:

L'Assemblea delibera sulla proposta di riconoscere il 25% degli incentivi 2019 al Personale la cui attività orienta in modo rilevante il profilo di rischio della Banca, in azioni Volksbank per la parte che dovesse eccedere il netto equivalente di euro 15.000.

8. Fondo acquisto azioni proprie:

L'Assemblea delibera sulla proposta di istituire un Fondo acquisto azioni proprie per (i.) avviare un Programma di acquisto/vendita di azioni proprie attraverso una banca terza da incaricare; (ii.) costituire un Magazzino Titoli da cui attingere per eventuali operazioni societarie e necessità di Piani compensi in azioni. Per il Programma di acquisto/vendita è prevista una dotazione massima di euro 5 mln con pari 'riduzione fondi propri' che dev'essere autorizzata da Banca d'Italia. Al Magazzino Titoli andrebbero trasferite le 1.533.352 azioni proprie da recesso (trasformazione Volksbank in Spa) non assorbite dal mercato: il loro utilizzo è vincolato a un prezzo non inferiore a euro 12,10 per azione e il Consiglio chiede di togliere dagli atti dispositivi i vincoli di prezzo non di mercato.

L'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA È SOSPESA FINO ALL'OTTENIMENTO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DI BANCA D'ITALIA.

9. Regolamento Assemblea:

L'Assemblea delibera sulla proposta di modifica del Regolamento che disciplina lo svolgimento delle assemblee per allineare il documento allo statuto (previsto in modifica al punto 1° di parte straordinaria), in particolare, per rendere più semplice la partecipazione degli azionisti.

IN CONVOCAZIONE STRAORDINARIA:

1. Statuto sociale:

L'Assemblea delibera sulla proposta di modifica dello Statuto sociale. Le modifiche interessano in particolare (i.) l'obbligatoria organizzazione societaria in Gruppo bancario, sottoposto a Vigilanza consolidata, a seguito dell'acquisizione di una società finanziaria funzionale per poter reperire da investitori istituzionali liquidità a basso costo (attività di funding) e (ii) alcune semplificazioni per partecipare alle assemblee.

Avviso di convocazione

Signori Soci,

a norma dell'art.11 dello statuto sociale, Banca Popolare dell'Alto Adige pubblica l'Avviso di convocazione dell'Assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 20 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in unica o in prima adunanza.

Il giorno 19 febbraio 2019 la Banca ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda (Foglio delle inserzioni) n. 21 e sul sito www.volksbank.it/assemblea il seguente

Avviso di Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea degli azionisti di Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni in **convocazione unica ordinaria e straordinaria per sabato, 30 marzo 2019 alle ore 10:30 presso la Fiera di Bolzano – 39100 Bolzano, Piazza Fiera 1**, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2018; Destinazione dell'utile dell'esercizio 2018; Rendicontazione non finanziaria: Informativa di sostenibilità 2018.
2. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2019-2021 ai sensi dell'articolo 33 dello statuto sociale.
3. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Collegio sindacale per il triennio 2019-2021.
4. Nomina della Società di revisione e determinazione del compenso annuale per la durata dell'incarico.
5. Determinazione del numero degli amministratori di Consiglio di amministrazione per il mandato 2020-2022 ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale.
6. Relazione sulla remunerazione: Approvazione della Politica di remunerazione e incentivazione 2019; Informativa sull'attuazione della Politica di remunerazione nell'esercizio 2018.
7. Approvazione del Piano di compensi 2019 in azioni Banca Popolare dell'Alto Adige e autorizzazione all'utilizzo di azioni proprie a servizio del Piano.
8. Costituzione di un Fondo acquisto azioni proprie: Autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.
9. Disciplina dei lavori assembleari: Approvazione delle modifiche al Regolamento dell'Assemblea.

Parte Straordinaria:

1. Statuto sociale: Approvazione delle modifiche agli articoli 1, 2, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 26, 28, 29 e 32.

AVVERTENZE

DOCUMENTAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

La documentazione inerente gli argomenti posti all'Ordine del giorno è messa a disposizione degli azionisti presso la Sede legale della Banca in 39100 Bolzano, via del Macello 55 – Area Affari societari e legali (di seguito anche "Affari societari") e sul sito www.volksbank.it/assemblea nei 20 giorni che precedono l'Assemblea.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea 30 marzo 2019 elegge con voto di lista il Collegio sindacale per il triennio 2019 – 2021. Si applicano gli articoli 32 e 33 dello statuto sociale.

Le liste dei candidati sindaci sono conformate, preferibilmente, al modulo pubblicato sul sito www.volksbank.it/assemblea ovvero forniscono con testo libero le medesime informazioni.

Le liste dei candidati alla carica di sindaco devono essere depositate presso la Sede legale di Banca Popolare dell'Alto Adige, complete delle candidature e della documentazione richiesta ai sensi della normativa di legge, regolamentare e statutaria. Ai fini del regolare deposito, ogni lista deve essere firmata da un numero di azionisti presentatori che detengono, insieme, almeno numero 504.984 azioni (1% del capitale sociale). La firma degli azionisti presentatori dev'essere autenticata da notaio oppure apposta innanzi a un dipendente Banca Popolare dell'Alto Adige a ciò abilitato. Gli azionisti presentatori che si rivolgono a Banca Popolare dell'Alto Adige sottoscrivono avanti un dipendente con profilo professionale

- nelle Filiali: Titolare di filiale, Direttore Corporate, Responsabile Private ovvero
- presso la Sede legale: Responsabile Affari societari.

Il deposito delle liste deve avvenire entro e non oltre le ore 17:00 di venerdì 15 marzo 2019 per mezzo di:

- consegna a mano in Sede legale, Area Affari societari - 39100 Bolzano, via del Macello 55, oppure
- Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo segreteria@pec.volksbank.it.

Previo verifica di completezza e regolarità formale, Affari societari certifica valida la presentazione delle liste con assegnazione del numero progressivo di deposito. Le liste validamente presentate sono pubblicate sul sito www.volksbank.it/assemblea; gli azionisti possono consultare le candidature fino alle ore 17:00 di venerdì 29 marzo 2019 presso la Sede legale, Area Affari societari.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea pubblicato sul sito www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari e dalle previsioni di questo Avviso di convocazione.

DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

Il diritto all'intervento all'Assemblea spetta, ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza, a coloro che risultano titolari dei diritti di voto, registrati sui depositi tenuti dalle banche depositarie delle azioni, al termine della giornata contabile del **21 marzo 2019**. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui depositi successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e voto in Assemblea.

Il diritto di intervento all'Assemblea è attestato dalla banca depositaria delle azioni in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto:

- per i diritti di voto relativi alle azioni immesse in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige l'attestazione è assolta d'iniziativa della Banca;
- per i diritti di voto relativi alle azioni immesse in deposito presso altre banche depositarie, queste – su richiesta fatta entro il **27 marzo 2019** dai soggetti legittimati a intervenire e votare in Assemblea – trasmettono a Banca Popolare dell'Alto Adige la "Comunicazione attestante la titolarità dei diritti"; la Comunicazione deve pervenire alla Banca entro il termine indicato dall'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza e, quando sia stata richiesta in ritardo, deve essere consegnata dal soggetto legittimato a intervenire e votare, in ingresso all'Assemblea entro la constatazione di apertura dei lavori assembleari.

DELEGHE

Gli azionisti con diritto di voto – che non siano amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di società controllate dalla Banca – possono esercitare, ognuno, fino a **duecento (200) deleghe di voto** a loro conferite da titolari di diritti di voto che non partecipano all'Assemblea.

I deleganti possono utilizzare:

- per le azioni in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, la procedura di delega attivata nelle Filiali della Banca dal **19 febbraio 2019 al 29 marzo 2019 – ore 13:00**;
- il modulo di delega scaricabile dal sito www.volksbank.it/assemblea;
- ogni altra scrittura libera con le informazioni richieste dal modulo di delega pubblicato sul sito www.volksbank.it/assemblea.

Si segnala in particolare che:

La delega deve essere conferita in forma scritta con indicazione dell'Assemblea soci cui si riferisce, deve contenere il nome del delegato e deve essere datata e sottoscritta dal delegante.

Per i casi di (i.) azionista minore di età: la delega dev'essere firmata da entrambi i genitori, (ii.) inabilitato: la delega è firmata dal tutore, (iii.) enti/società: la delega è firmata dal legale rappresentante; (iv.) azioni in comproprietà (successioni): la delega dev'essere firmata da tutti i comproprietari - anche se il delegato è egli stesso comproprietario. La documentazione relativa ai poteri di rappresentanza e la documentazione comprovante la comproprietà va allegata in copia alla delega per essere conservata agli atti della Banca.

La firma del delegante deve essere autenticata da notaio o da pubblico ufficiale oppure accertata dall'intermediario depositario che rilascia la Comunicazione attestante la titolarità dei diritti per intervenire all'Assemblea: per le azioni in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, il delegante si può rivolgere alle Filiali della Banca oppure alla Sede legale, Area Affari societari.

Ai fini della legittimazione del diritto all'intervento e voto è sempre necessaria la Comunicazione della banca depositaria attestante la titolarità dei diritti come indicato al paragrafo "**DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA**".

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

L'intervento all'Assemblea è consentito **esclusivamente** con

- il contrassegno di legittimazione all'intervento e voto (il "Contrassegno") e con
- un documento di identificazione personale in corso di validità.

Il Contrassegno è rilasciato all'atto della registrazione in ingresso ai locali assembleari a partire dalle ore **9:30 del 30 marzo 2019**.

Ai fini della legittimazione all'intervento e voto, la documentazione delle rappresentanze legali e delle deleghe deve essere consegnata al primo ingresso in Assemblea.

Per rendere la registrazione in ingresso ai locali assembleari più fluida, per le azioni in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono esibire il codice di verifica contenuto nell'invito e-mail agli azionisti e ottenibile nelle Filiali della Banca dal **19 febbraio 2019 al 29 marzo 2019 – ore 13:00**.

CAPITALE SOCIALE, AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E MAGGIORANZE

Il capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige è pari a euro 201.993.752, interamente versato, ed è suddiviso in numero 50.498.438 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna delle azioni ordinarie dà diritto a un (1) voto ad eccezione di numero 1.533.352 azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso.

Si ricorda che, in convocazione unica:

- l'**ASSEMBLEA ORDINARIA** è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea; l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato in Assemblea, fatta eccezione per la nomina del Collegio sindacale, per la quale l'Assemblea procede con voto di lista ai sensi dell'articolo 33, comma 9 dello statuto sociale;
- l'**ASSEMBLEA STRAORDINARIA** è validamente costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza di almeno numero 10.099.688 diritti di voto pari a un quinto (1/5) del capitale sociale; l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) del capitale presente o rappresentato in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea soci di Banca Popolare dell'Alto Adige si invita a contattare l'Area Affari societari (tel. 0471996314 / 222, e-mail gsinfo@bancapopolare.it).

Bolzano, 8 febbraio 2019

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Otmar Michaeler

PARTE ORDINARIA

1° PUNTO: **Approvazione del bilancio d'esercizio 2018;**
Destinazione dell'utile dell'esercizio 2018;
Rendicontazione non finanziaria: Informativa di sostenibilità.

Signori soci,

l'Assemblea 30 marzo 2019 in costituzione ordinaria delibera su proposta del Consiglio di amministrazione il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e la ripartizione dell'utile disponibile e riceve la Dichiarazione di carattere non finanziario (Bilancio di sostenibilità 2018).

La Banca ha reso disponibile, nei termini, sul proprio sito web e in forma cartacea presso la Sede legale, Uffici di Direzione generale / Affari societari in Bolzano, via del Macello 55,

- il Progetto di bilancio 2018 completo delle Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione BDO Italia Spa;
- la proposta di ripartizione dell'utile 2018, disponibile per la destinazione da parte dell'Assemblea;
- la Dichiarazione di carattere non finanziario di sostenibilità 2018.

La disponibilità dei documenti assolve la Banca dall'onere di distribuzione dell'intero fascicolo in forma cartacea ai soci convenuti in Assemblea; gli interessati possono comunque avvalersi del riassunto discorsivo V18 (che non ha rilevanza normativa), distribuito in ingresso all'Assemblea.

Si rappresenta che il Progetto di bilancio dell'esercizio 2018 è stato predisposto in attuazione del d.lgs. n. 38/2005 e secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS e le disposizioni di Banca d'Italia, Circolare n. 262/2005 e, nel rinviare alla documentazione integralmente disponibile come indicato più sopra, si propongono a compendio – dal Progetto di bilancio – gli schemi di bilancio al 31.12.2018:

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Attività (dati in migliaia di euro)

	31.12.2018	31.12.2017(*)
Finanziamenti verso banche	48.929	109.746
Finanziamenti verso clientela	7.275.467	6.961.712
- al costo ammortizzato	7.227.655	6.961.712
- al fair value con impatto a conto economico	47.812	-
- al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-	-
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato diverse dai finanziamenti	1.212.245	822.972
Attività finanziarie al fair value con impatto a conto economico	242.210	11.531
Attività finanziarie al fair value con impatto sulla redditività complessiva	829.144	1.090.652
Partecipazioni	5.745	5.793
Attività materiali e immateriali	254.699	258.791
Attività fiscali	174.705	169.106
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	12.923	-
Altre voci dell'attivo	219.495	207.632
Totale dell'attivo	10.275.562	9.637.936

Passività e patrimonio netto (dati in migliaia di euro)

	31.12.2018	31.12.2017(*)
Debiti verso banche al costo ammortizzato	1.418.187	1.150.659
Passività finanziarie verso clientela al costo ammortizzato	7.683.420	7.350.397
- debiti verso clientela	6.985.200	6.396.871
- titoli in circolazione	698.220	953.526
Passività finanziarie di negoziazione	1.429	2.030
Passività finanziarie valutate al fair value	-	1.050
- debiti verso clientela	-	-
- titoli in circolazione	-	1.050
- altre passività finanziarie valutate al fair value	-	-
Passività fiscali	31.254	33.832
Passività associate ad attività in via di dismissione	-	-
Fondi per rischi ed oneri	20.729	17.923
Altre voci del passivo	285.340	208.675
Patrimonio netto:	835.203	873.369
- Capitale	183.440	180.886
- Riserve di utili	632.893	667.524
- Riserve di valutazione	(15.387)	682
- Risultato del periodo	34.257	24.277
Totale del passivo e del patrimonio netto	10.275.562	9.637.936

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Voci del conto economico riclassificato (dati in euro)

	31.12.2018	31.12.2017(*)
Interessi netti	165.392.239	151.935.670
Dividendi e utili (perdite) delle partecipazioni valutate al P.N.	3.146.695	4.442.215
Margine finanziario	168.538.934	156.377.885
Commissioni nette	89.111.956	88.205.894
Risultato netto delle attività e passività finanziarie al FV	(1.544.061)	14.459.545
Altri oneri/proventi di gestione	19.345.637	21.420.899
Altri proventi operativi	106.913.532	124.086.338
Proventi operativi netti	275.452.466	280.464.223
Spese per il personale	(98.330.910)	(99.771.207)
Spese amministrative	(74.457.899)	(68.263.026)
Rettifiche di valore su attività materiali ed immateriali	(10.098.527)	(8.379.058)
Costi operativi	(182.887.336)	(176.413.291)
Risultato della gestione operativa	92.565.131	104.050.932
Rettifiche di valore nette su crediti e altre operazioni finanziarie	(38.926.362)	(54.918.350)
Rettifiche di valore nette su altre attività	735.802	(7.401.525)
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	(4.132.648)	(2.741.226)
Utili (Perdite) da cessione di partecipazioni ed investimenti	2.176.467	305.619
Risultato lordo dell'operatività corrente	52.418.389	39.295.450
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(12.111.841)	(10.304.206)
Tributi ed oneri riguardanti il sistema bancario al netto delle imposte	(6.049.829)	(4.713.764)
Utile (Perdita) d'esercizio	34.256.720	24.277.480

(*) I dati comparativi al 31 dicembre 2017, determinati secondo lo IAS 39, sono stati ricondotti alle nuove voci contabili previste dal 5° aggiornamento della Circolare n. 262 di Banca d'Italia, senza procedere alla rideterminazione degli stessi in base alle disposizioni dello IFRS 9, in vigore a partire dal 1° gennaio 2018. Pertanto i dati comparativi non sono pienamente confrontabili con i dati relativi all'esercizio 2018.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO 2018 DISPONIBILE

A far data dal 1° gennaio 2014 sono entrati in vigore, in ambito UE, la *cd. CRD IV*¹ in materia di vigilanza prudenziale sulle banche [...] e la *cd. CRR*² in materia di requisiti di capitale che esse devono soddisfare. La normativa EU ha innalzato i requisiti patrimoniali minimi delle banche al fine di renderle resilienti avverso circostanze di importante *stress* economico-finanziario e ha fissato per gli strumenti di capitale da loro emessi (azioni, obbligazioni convertibili, ...), requisiti più rigorosi.

In dipendenza della disciplina europea, inserita fra altre disposizioni di vigilanza bancaria nella Circolare di Banca d'Italia n. 285/ 2013, è chiesto alle banche di adottare, nella distribuzione degli utili, politiche conservative e prudenti per garantire che, dopo il pagamento dei dividendi, siano comunque soddisfatti, nell'immediato e in via prospettica, i requisiti patrimoniali e di riserve di capitale: La dotazione patrimoniale – e infra, la consistenza della componente di capitale di qualità "primaria" (ovvero, con la più elevata capacità di assorbire perdite), il *cd. CET 1*³ – decide dunque la valutazione di sostenibilità della distribuzione di utile ai soci.

Al 31 dicembre 2018 Banca Popolare dell'Alto Adige presenta i seguenti coefficienti patrimoniali:

- CET 1 Ratio (coefficiente di Capitale primario di classe 1) pari all' 11,25%, il requisito di capitale individuale per Volksbank è pari al 7,7%.
- Total Capital Ratio (Totale Fondi propri) pari al 13,26%, il requisito di capitale individuale per Volksbank è pari all' 11,75%.

La Politica di distribuzione del dividendo adottata dalla Banca e pubblicata su www.volksbank.it prevede al paragrafo 4.3.2 le seguenti soglie di pay out:

- con un CET 1 Ratio compreso tra l'11,00% e il 12,00%, un Payout Ratio non superiore al 50% dell'utile disponibile; e
- con un CET 1 Ratio superiore al 12,00%, un Payout Ratio comunque non superiore al 60% dell'utile disponibile.

Il Consiglio di amministrazione, sotto assunzione che i livelli di redditività 2019 riflettano il dinamismo registrato in tutte le aree di business e con riferimento alle misure di rafforzamento dei fondi propri previste dal Piano industriale 2019-2021/23, propone all'approvazione dell'Assemblea soci, per l'esercizio 2018, la distribuzione di un dividendo pari al 40% dell'utile netto distribuibile.

La proposta è consistente con la Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 7 gennaio 2019 sulle politiche di distribuzione dei dividendi (BCE/2019/1), richiamata dalla comunicazione di Banca d'Italia Prot. n. 0340906 del 14 marzo 2019 avente ad oggetto: "Bilancio 2018.Distribuzione di dividendi [...]".

Per quanto esposto dal Consiglio nella Relazione finanziaria 2018, il bilancio si chiude con la rilevazione di un utile netto pari a 34.256.720 euro. L'ammontare della riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, d.lgs 28 febbraio 2005 n. 38 al 31 dicembre 2018 ammonta ad Euro 738.724. Pertanto l'utile dell'esercizio al netto della quota destinata alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, d.lgs 28 febbraio 2005 n. 38 ammonta a Euro 33.517.996.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di distribuzione dell'utile:

	(importi in Euro)
Utile netto dell'esercizio	34.256.720
Alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38	738.724
Utile netto dell'esercizio al netto della quota destinata alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n. 38	33.517.996
Alla riserva legale	3.400.000
Utile netto distribuibile	30.117.996
Dividendo di Euro 0,27 su n. 48.965.086 azioni aventi diritto	13.220.573
Residuo utile da destinare a riserva straordinaria	16.897.423

¹ **Capital Requirements Directive** – CRD IV, la Direttiva 2013/36/UE aggiorna, fra l'altro, la complessa normativa prudenziale per le banche al fine di rafforzare l'efficacia della regolamentazione sui requisiti in materia di fondi propri degli enti finanziari dell'Unione Europea, migliorare la stabilità e contenere la pro-ciclicità del sistema finanziario.

² **Capital Requirements Regulation** – CRR, il Regolamento UE 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per le banche [...] mira a ridurre la probabilità di insolvenza delle banche.

³ **Common Equity Tier 1 Capital** – CET 1, strumenti di capitale che sopportano in misura maggiore le eventuali perdite che dovessero insorgere da attività bancaria: capitale sociale emesso, riserve di sovrapprezzo di capitale, riserve di utili e altre poste di netto qualificabili come riserve ai sensi dei principi contabili applicabili.

RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA: INFORMATIVA DI SOSTENIBILITÀ 2018

La Banca pubblica in fascicolo distinto dalla Relazione di bilancio 2018 la Dichiarazione di carattere non finanziario – Bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2018 in adempimento al d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 che attua la Direttiva 2014/95/UE.

La Dichiarazione è redatta secondo i criteri ESG (Environment Social Governance) e gli standard GRI (Global Reporting Initiative).

La Dichiarazione di carattere non finanziario riguarda l'impronta ecologica della Banca, le sue relazioni con l'ambiente sociale e la costruzione del sistema delle regole che governa la sua attività economica. L'attenzione all'ambiente, al sociale e alle modalità organizzative comporta l'assunzione di una visione di lungo termine delle scelte aziendali e una maggiore attenzione alla gestione dei rischi.

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare le seguenti due proposte di delibera:

PRIMA DELIBERA

“L'Assemblea soci in costituzione ordinaria,

- *udito e approvato il Progetto di bilancio al 31.12.2018 nelle sue componenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;*
- *preso atto che il bilancio si chiude con la rilevazione di un utile netto pari a Euro 34.256.720; che l'ammontare della riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, d.lgs 28 febbraio 2005 n. 38 al 31 dicembre 2018 ammonta a Euro 738.724 e che, pertanto, l'utile dell'esercizio al netto della quota destinata alla riserva indisponibile ex art. 6, comma 2, d.lgs 28 febbraio 2005 n. 38 ammonta a Euro 33.517.996; preso atto, inoltre, dell'onere di accantonamento pari a Euro 3.400.000 alla riserva legale e che, pertanto l'utile netto distribuibile ammonta a Euro 30.117.996;*
- *udita la Relazione di rendicontazione non finanziaria 2018, redatta in conformità alle prescrizioni del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 in attuazione della Direttiva 2014/95/UE,*

su proposta del Consiglio di amministrazione

delibera:

- *di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 completo delle Relazioni di legge e delle componenti di stato patrimoniale, di conto economico e di nota integrativa, da rubricare agli atti del verbale di questa delibera assembleare;*
- *di dare atto che l'utile dell'esercizio 2018, disponibile per la destinazione da parte di questa Assemblea soci ammonta a Euro 30.117.996 (trenta milioni centodiciassette mila novecento novantasei);*
- *di dare atto al Consiglio dell'Informativa di sostenibilità 2018, che ha carattere non finanziario.”*

SECONDA DELIBERA

“L'Assemblea soci in costituzione ordinaria,

- *approvato il Bilancio d'esercizio, nelle sue componenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e le relazioni di legge sull'esercizio 2018;*
- *dato atto che l'utile dell'esercizio 2018 disponibile per la destinazione da parte di questa Assemblea soci ammonta a Euro 30.117.996 (trenta milioni centodiciassette mila novecento novantasei);*
- *udita e approvata la proposta di destinazione dell'utile distribuibile dell'esercizio 2018 presentata dal Consiglio di amministrazione,*

delibera:

- *di destinare l'utile distribuibile dell'esercizio 2018 come segue:*
 - (i.) ai soci, a titolo di dividendo 2018 in ragione di Euro 0,27 per ognuna delle numero 48.965.086 azioni aventi diritto, così per complessivi Euro 13.220.573 (tredici milioni duecentoventi mila cinquecento settantatré) e*
 - (ii.) a riserva straordinaria, l'importo residuo, pari a Euro 16.897.423 (sedici milioni ottocento novantasette mila quattrocento ventitré). ”*

PARTE ORDINARIA

2° PUNTO: **Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2019-2021 ai sensi dell'articolo 33 dello statuto sociale.**

Signori Soci,

l'Assemblea 30 marzo 2019 in costituzione ordinaria elegge con voto di lista il Collegio sindacale per il triennio 2019 – 2021. **Si applicano gli articoli 32 e 33 dello statuto sociale.**

Sono ammesse al voto dell'Assemblea le Liste dei candidati sindaci regolarmente depositate

- entro le ore 17:00 di venerdì 15 marzo 2019, tramite
 - consegna a mano presso la Sede legale, Area Affari societari in Bolzano, via del Macello 55 oppure
 - invio PEC all'indirizzo segreteria@pec.volksbank.it
- per il regolare deposito
 - ogni Lista deve essere firmata da un numero di azionisti presentatori che detengono, insieme, almeno numero 504.984 azioni (1% del capitale sociale);
 - la firma degli azionisti presentatori deve essere autenticata da notaio oppure apposta, nelle filiali Volksbank, innanzi a un Titolare di filiale o Direttore Corporate o Responsabile Private ovvero, presso la Sede legale della Banca, innanzi il Responsabile di Area Affari societari;
 - la Lista deve essere completa delle domande di candidatura (traccia disponibile presso l'Area Affari societari) e con i documenti richiesti ai sensi di legge, delle disposizioni di Vigilanza e delle previsioni statutarie per l'esercizio della carica di sindaco in Volksbank.

Per facilitare gli adempimenti formali, la Banca ha pubblicato sul sito www.volksbank.it/assemblea-soci:

- la Guida per i "Candidati sindaci"
- la Guida per la presentazione delle "Liste candidati sindaci"
- il Modulo fac simile "Lista candidati sindaci"

Le Liste validamente presentate sono state rese pubbliche sul sito www.volksbank.it/assemblea-soci.

Gli azionisti potevano consultare i documenti di candidatura fino alle ore 17:00 di venerdì 29 marzo 2019 presso la Sede legale, Area Affari societari.

.....

Si rende noto che, nel rispetto delle previsioni dell'art. 33 dello statuto sociale, è stata validamente presentata, nei termini indicati più sopra, la seguente

Lista Candidati Sindaci < N° 1 >

n.	nome e cognome	candidatura alla carica di	professione cariche di amministrazione e controllo presso altre società
1 E	Astrid Kofler 03.04.1978	Presidente del Collegio sindacale	Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti Senior Partner Studio associato K&P Tax Consulting – Bolzano, Milano <i>incarichi di amministrazione in:</i> <ul style="list-style-type: none">- Rail Traction Compay Spa, Bolzano BZ (Consigliere)- Società Autobus Servizi d'Area Spa, Bolzano BZ (Consigliere)
2 E	Georg Hesse 24.08.1973	Sindaco effettivo	Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti Senior Partner Studio associato Hesse, Baldessarelli & Partner - Merano <i>incarichi di amministrazione in:</i> <ul style="list-style-type: none">- Risberg Sas di G Hesse, Parcines BZ (socio accomandatario)- Saelen Srl, Merano BZ (Amministratore unico) <i>incarichi di controllo in:</i> <ul style="list-style-type: none">- Botzen Invest Euregio Finance Spa, Bolzano BZ (Sindaco effettivo)- Eisackwerk Rio Pusteria Srl, Bolzano BZ (Sindaco effettivo)- Foppa Srl, Egna BZ (Sindaco effettivo)- Haas I&S Srl, Ora BZ (Sindaco effettivo)- Haas Srl, Ora BZ (Revisore legale dei conti)- Infominds Group Spa, Bressanone BZ (Sindaco effettivo)- Infominds Spa, Bressanone BZ (Sindaco effettivo)- Molino Merano Srl, Lana BZ (Sindaco effettivo)- Roefix Spa, Parcines BZ (Presidente Collegio sindacale)- Roner Spa, Termeno BZ (Sindaco effettivo)- Fir Fulda Srl, Sant'Ambrogio di Torino TO (Sindaco effettivo)- Karl Pichler Spa, Lagundo BZ (Sindaco effettivo)
3 E	Emilio Lorenzon 17.06.1962	Sindaco effettivo	Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti

			Partner Studio associato Pichler Dejori & Partner– Bolzano <u>incarichi di amministrazione in:</u> - IT PC II GmbH, Bozen (Amministratore delegato) - PSE DUO Holding GmbH, Bozen (Amministratore delegato) - PSE Holding Italy GmbH, Bozen (Consigliere) <u>incarichi di controllo in:</u> - Arrow ECS AG, Bozen (Sindaco effettivo) - Delmo AG, Bozen (Revisore legale dei conti) - Joy Toy AG, Natz Schabs (Presidente Collegio sindacale) - Liebherr Emtec Italia AG, Brixen (Sindaco effettivo) - Pramstaller GmbH, Völs am Schlern (Revisore legale dei conti) - Viega Italia Srl, Valsamoggia BO (Revisore legale dei conti)
1 S	Nadia Dapoz 13.11.1980	Sindaco supplente	Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti Studio associato Hager & Partner - Bolzano, Milano, Roma <u>incarichi di amministrazione in:</u> - Alerion Clean Power Spa, Milano MI (Consigliere) <u>incarichi di controllo in:</u> - Alimco Fin Spa, Bolzano (Revisore legale dei conti) - Biomasse Sicilia Spa, Terre di Chiesa EN (Sindaco effettivo) - Energie Spa, Bolzano (Sindaco effettivo) - Idroelettrich Preroman Spa, San Martino Badia BZ (Presid.Coll.sindac) - Ravensburger Srl, Milano MI (Sindaco effettivo) - Sper Spa, Bolzano BZ (Sindaco effettivo) - Villa Eden Gardone Spa, Bolzano BZ (Sindaco effettivo)
2 S	Markus Wisthaler 24.10.1969	Sindaco supplente	Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti Partner Studio associato Peintner, Seidner & Partner – Bressanone <u>incarichi di amministrazione in:</u> - HR Services & Consulting STP Srl, Bolzano BZ (Consigliere) - October Ss, Bressanone BZ (Socio amministratore) <u>incarichi di controllo in:</u> - ACS Data System Spa, Bolzano BZ (Sindaco effettivo) - Infominds Group srl, Bressanone BZ (Presidente Collegio sindacale) - Infominds Spa, Bressanone BZ (Presidente Collegio sindacale) - Nuova Montecavallo Srl, Vipiteno BZ (Sindaco effettivo)

E = Sezione Sindaco effettivo
 S = Sezione Sindaco supplente

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

preso atto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 33 dello statuto sociale, è stata validamente presentata un'unica Lista Candidati Sindaci – depositata con raccomandata a mano in data 15 marzo 2019 – ore 16:45 presso la Sede legale della Banca, Area Affari societari – Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul 2° punto all’Ordine del giorno, preso atto degli incarichi di amministrazione e di controllo delibera:

di nominare, con voto di lista ai sensi dell’art. 33 dello statuto sociale, il Collegio sindacale per il triennio di mandato 2019-2021 traendo, nell’ordine progressivo di iscrizione, dall’unica Lista Candidati Sindaci validamente depositata a norma di statuto e Avviso di convocazione dell’Assemblea, i Signori / le Signore

- Astrid Kofler, nata a Merano BZ il 03.04.1978 con mandato di Presidente del Collegio sindacale;
- Georg Hesse, nato a Merano BZ il 24.08.1973 con mandato di Sindaco effettivo;
- Emilio Lorenzon, nato a Bolzano il 17.06.1962 con mandato di Sindaco effettivo;
- Nadia Dapoz, nata a Brunico BZ il 13.11.1980 con mandato di Sindaco supplente;
- Markus Wisthaler, nato a San Candido BZ il 24.10.1969 con mandato di Sindaco supplente.

L’Assemblea dà atto di essere stata informata degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai sindaci neoeletti in società terze.”

PARTE ORDINARIA

3° PUNTO: **Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Collegio sindacale per il triennio 2019-2021.**

Signori Soci,

ai sensi dell'art. 32, comma 7 dello statuto sociale, l'Assemblea di nomina del Collegio sindacale delibera il compenso annuale da attribuire ai Sindaci effettivi per la durata del mandato nonché le indennità di presenza per la loro partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari.

L'Assemblea 30 marzo 2019 delibera i compensi dei Sindaci effettivi nominati per il triennio 2019 – 2021, sulla proposta del Consiglio di amministrazione di mantenere gli emolumenti lordi e le indennità di presenza in misura invariata rispetto a quelli riconosciuti al Collegio uscente, ovvero

euro 96.000 per anno per la carica di Presidente del Collegio sindacale,
euro 64.000 per anno per la carica di Sindaco effettivo
euro 250 per giorno per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari; l'indennità di presenza è estesa alle adunanze del Collegio sindacale.
L'indennità di presenza non cumula per adunanze multiple nella medesima giornata.

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul 3° punto all'Ordine del giorno,

delibera:

- *di attribuire ai componenti effettivi del Collegio sindacale nominato per il triennio 2019 - 2021 a norma dell'art. 32, comma 7 dello statuto sociale, i seguenti emolumenti lordi:
euro 96.000 per anno al Presidente del Collegio sindacale,
euro 64.000 per anno e Sindaco effettivo diverso dal Presidente
euro 250 per giorno e Sindaco per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari previsti dallo statuto; l'indennità di presenza è estesa alle adunanze del Collegio sindacale.
L'indennità di presenza non cumula per adunanze multiple nella medesima giornata.”*

PARTE ORDINARIA

4° PUNTO: **Nomina della Società di revisione e determinazione del compenso annuale per la durata dell'incarico.**

Signori Soci,

con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 termina il novennio di mandato di revisione legale dei conti conferito alla BDO Italia Spa, con preclusione di nuovo incarico ai sensi di legge.

Questa Assemblea soci è pertanto chiamata a conferire il nuovo incarico ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 39/2010 sulla base di una proposta motivata del Collegio sindacale e a stabilire il compenso per la durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo in corso di mandato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 4, parte ordinaria, ALL'ORDINE DEL GIORNO inclusiva della Raccomandazione formulata dal Collegio sindacale

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti – ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 come modificati, rispettivamente, dagli art. 16 e 18 del D.Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016, dall'art. 16 del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 – per il periodo 2019 - 2027 e approvazione del relativo compenso.

Con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018 viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio di Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. ("Volksbank" o la "Banca") assegnato alla società di revisione BDO S.p.A. (il "Revisore Uscente" o "BDO") con delibera dell'Assemblea dei soci di Volksbank del 20 aprile 2010 e prorogato per il sessennio 2013-2018 dall'Assemblea dei soci del 27 aprile 2011 e pertanto è necessario sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione legale.

In via preliminare si ricorda che l'incarico in oggetto non potrà essere conferito al Revisore Uscente, essendosi completato, al termine dell'esercizio 2018, il periodo novennale previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il quale dispone che "l'incarico di revisione ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano trascorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione".

1. Disposizioni applicabili

La normativa comunitaria relativa alla revisione legale dei conti è stata da ultimo modificata da due distinti atti:

- la Direttiva 2006/43/CE come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE (la "Direttiva") relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, recepita dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 (il "Decreto"); e
- il Regolamento Europeo 537/2014, relativo agli enti di interesse pubblico e all'attività di revisione sugli enti di interesse pubblico, applicabile dal 17 giugno 2016 (il "Regolamento").

Il Regolamento assegna al Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile - identificato nel Collegio Sindacale per le società che utilizzano un sistema di amministrazione tradizionale ai sensi dell'art. 19 del Decreto – il ruolo centrale nel processo di nomina della società di revisione contabile, attribuendogli il compito di presentare all'organo di amministrazione - il Consiglio di Amministrazione per le società che utilizzano il sistema di amministrazione tradizionale - una raccomandazione motivata ai fini di consentire all'Assemblea di prendere una decisione adeguatamente ponderata.

La presente Raccomandazione è stata predisposta a seguito dello svolgimento della procedura di selezione avviata dalla Banca e della quale il Collegio Sindacale è responsabile dello svolgimento, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del Regolamento.

2. La procedura per il conferimento dell'incarico

Ai sensi della nuova normativa applicabile, la procedura per il conferimento dell'incarico di revisione legale è stata la seguente:

- i. la Banca, unitamente al Collegio Sindacale nel suo ruolo di "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile", ha svolto una procedura di selezione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16, comma 3 del Regolamento; e
- ii. ad esito della procedura di selezione, il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 16, comma 2 del Regolamento ha quindi predisposto una raccomandazione motivata, il cui testo è riportato quale Allegato A alla presente relazione (la "Raccomandazione") per il conferimento dell'incarico di revisione contabile, contenente due possibili alternative di riferimento e una preferenza debitamente giustificata per una delle due.

3. Valutazione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha analizzato la Raccomandazione fornita dal Collegio Sindacale e la documentazione relativa al processo di selezione. All'esito delle proprie analisi il Consiglio di Amministrazione, preso atto che:

- i. le offerte esaminate (le "Offerte") provengono da società che appartengono a network internazionali di livello primario con elevati livelli di qualità e professionalità dei servizi offerti;

- ii. le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle Offerte, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano complessivamente adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- iii. tutte le Offerte contengono specifica e motivata dichiarazione concernente l'impegno a comprovare il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla normativa vigente; e
- iv. tutte le società di revisione legale offerenti risultano disporre, pur con caratterizzazioni e livelli diversi, di organizzazione e idoneità tecnico professionali adeguate alle dimensioni e alla complessità dell'incarico;

Nel condividere i criteri di selezione e valutazione utilizzati dal Collegio Sindacale, il Consiglio di amministrazione ha quindi deciso di aderire e fare sua integralmente, per quanto di propria competenza, la Raccomandazione, ivi inclusa la preferenza espressa dal Collegio Sindacale.

Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci:

- i. **in via principale, di conferire l'incarico di revisione per gli esercizi per gli esercizi 2019 - 2027 alla società KPMG Spa e**
- ii. **in via subordinata, qualora all'esito delle votazioni sulla precedente proposta la relativa delibera non dovesse risultare approvata, di conferire l'incarico di revisione per gli esercizi 2019 - 2027 alla società PricewaterhouseCoopers Spa.**

In seguito, anche ai fini delle deliberazioni da assumere da parte dell'Assemblea, si riportano i corrispettivi e le altre componenti della sezione economica delle Offerte pervenute dalle due società proposte:

KPMG S.p.A. (in Euro)	Ore	Onorari
(1) Revisione del Bilancio d'esercizio (a)	760	57.635
(2) Revisione del bilancio consolidato (b)	150	10.567
(3) Verifica della regolare tenuta della contabilità	190	10.086
(4) Revisione limitata del Bilancio consolidato semestrale abbreviato (c)	290	19.212
(5) Attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	20	1.250
(6) Verifiche relative al calcolo del contributo al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo di Risoluzione Unico	20	1.250
Totale	1.430	100.000

- (a) Comprensivo dell'espressione del giudizio di coerenza sulla Relazione sulla Gestione con il Bilancio e dell'emissione di Comfort Letter per l'inclusione dell'utile d'esercizio nel calcolo dei fondi propri;
- (b) Comprensivo delle attività di revisione limitata sui reporting package delle controllate Voba Invest S.r.l. in liquidazione, Valpolicella Società Agricola S.r.l. e Quartiere Brizzi S.r.l., inclusa l'espressione del giudizio sulla Relazione sulla Gestione e l'emissione di Comfort Letter per l'inclusione dell'utile consolidato nel calcolo dei Fondi Propri;
- (c) Inclusa l'emissione di Comfort Letter per l'inclusione dell'utile semestrale consolidato nel calcolo dei Fondi Propri.

Gli importi indicati non includono l'IVA e il Contributo Consob, laddove applicabile.

L'adeguamento delle aliquote orarie nei limiti dell'aumento dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente sarà applicato a partire dal 1 luglio 2020.

Le spese vive, le spese di segreteria e le altre spese sostenute per conto della Banca saranno debitamente motivate ed addebitate a consuntivo entro la misura massima del 5% dei corrispettivi.

Il contributo di vigilanza Consob, ove applicabile, sarà addebitato alla Banca in misura pari alla percentuale definita annualmente da Consob, vigente all'atto dell'emissione della relativa fattura.

I corrispettivi potranno essere rivisti a seguito di circostanze eccezionali che comportino un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato. In tali casi i tempi e i corrispettivi saranno discussi con la Banca per formulare una integrazione scritta all'offerta.

PricewaterhouseCoopers S.p.A. (in Euro)	Ore	Onorari
(1) Revisione del Bilancio d'esercizio (a)	736	43.700
(2) Attività finalizzate al rilascio di attestazioni connesse con l'attività di revisione svolta al fine di supportare la richiesta di inclusione dell'utile d'esercizio nel calcolo dei Fondi Propri	65	4.000
(3) Revisione del bilancio consolidato (b)	100	8.000
(4) Verifica della regolare tenuta della contabilità	195	11.000
(5) Revisione contabile limitata del Bilancio consolidato semestrale abbreviato e dei prospetti contabili semestrali della Capogruppo inclusi nella Relazione finanziaria semestrale del Gruppo (c)	317	19.200
(6) Attività finalizzate al rilascio di attestazioni connesse con l'attività di revisione svolta al fine di supportare la richiesta di inclusione nel calcolo dei Fondi Propri dell'utile di periodo in corso di formazione alla fine del primo semestre.	28	1.800
Attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	32	2.000
Verifiche relative al calcolo del contributo al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo di Risoluzione Unico	32	2.000
Totale	1.505	91.700

- (a) Comprensivo dell'espressione del giudizio di coerenza e conformità della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e della Relazione sulla Gestione con il Bilancio inclusa la verifica della traduzione in lingua inglese.
- (b) Comprensivo delle attività di revisione limitata sui reporting package delle controllate Voba Invest S.r.l. in liquidazione, Valpolicella Società Agricola S.r.l. e Quartiere Brizzi S.r.l.;

(c) Inclusa la verifica della traduzione in lingua inglese.

Ai suddetti importi, a partire dal 4° anno di revisione e fino al termine del novennio, quindi per gli dal 2022 al 2027, andrà applicata una riduzione del 10% sugli onorari di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato sopra riportati.

Gli importi indicati non includono l'IVA e il Contributo Consob, laddove applicabile.

Le spese di segreteria (escluse quelle relative ai viaggi, al vitto e alloggio) saranno addebitate nella misura massima del 1% del totale degli onorari.

Le spese vive saranno addebitate sulla base del costo effettivamente sostenuto in base ad una specifica rendicontazione, e comunque nella misura massima del 14% del totale degli onorari.

Gli onorari sono indicati con riferimento alle tariffe in vigore dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 e verranno adeguate annualmente ogni 1° luglio, a partire dal 1° luglio 2019, in base alla variazione totale dell'indice relativo al costo della vita (ISTAT) rispetto all'anno precedente (base giugno 2018).

Nel caso dovessero presentarsi circostanze eccezionali o imprevedibili, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, variazioni significative nella struttura ed attività della Banca, problematiche di continuità aziendale o specifiche situazioni che necessitano di approfondimenti di natura tecnica, istituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, cambiamenti normativi, cambiamenti nei principi contabili rispetto a quelli attualmente adottati e/o di revisione e principi/norme disciplinanti l'attività di revisione, oppure altre circostanze ad oggi non prevedibili che rendano necessario l'impiego di tempi superiori rispetto a quanto stimato nella proposta, tenendo a carico di PricewaterhouseCoopers S.p.A. una franchigia pari al 15% dei maggiori tempi spesi per singola attività, sarà cura di PricewaterhouseCoopers S.p.A. informare la Banca al fine di addivenire concordemente alla definizione delle attività non previste nella proposta e alla quantificazione dei relativi onorari.

In particolare, gli importi di cui sopra non includono ulteriori eventuali attività inerenti:

- i. il supporto di consulenti esterni oppure di altre entità appartenenti alla rete PricewaterhouseCoopers S.p.A., in relazione ad aspetti specifici particolarmente complessi ad oggi non prevedibili, ovvero, attinenti a materie tecnicamente diverse dalla revisione contabile;
- ii. possibili maggiori impegni derivanti da variazioni nella struttura di Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A., quali, a mero titolo di esempio l'effettuazione di investimenti partecipativi e/o di operazioni straordinarie.

Da ultimo il Consiglio informa che nel corso del 2018 è stato avviato il procedimento per la costituzione di un gruppo bancario che prevede, tra l'altro, la realizzazione di un programma di *covered bond*. Tale procedimento è stato completato con Provvedimento 20 marzo 2019 di iscrizione del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige all'Albo dei Gruppi bancari tenuto da Banca d'Italia. Pertanto le Offerte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci includono anche le attività e gli onorari relativi alla presenza del Gruppo bancario.

4. Deliberazioni proposte all'assemblea Ordinaria

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di conferimento di incarico di revisione legale dei conti:

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

“ L'Assemblea dei soci in costituzione ordinaria, udita la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul 4° punto all'Ordine del giorno,

- *preso atto che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa, conferito alla società di revisione BDO Spa con delibera dell'Assemblea dei soci 20 aprile 2010 e prorogato per il sessennio 2013-2018 dall'Assemblea soci del 27 aprile 2011,*
- *esaminata la proposta del Consiglio di amministrazione inclusiva della Raccomandazione formulata dal Collegio sindacale quale “Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile”*

delibera:

- *di conferire alla società KPMG Spa l'incarico di revisione legale dei conti di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa per gli esercizi 2019 - 2027, fatte salve cause di cessazione anticipata, nei termini ed alle condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione i cui termini economici sono sintetizzati nella Relazione degli amministratori ai fini dell'Assemblea;*
- *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative. ”*

Nell'ipotesi in cui all'esito delle votazioni relative alla proposta di cui sopra la stessa non dovesse risultare approvata, il Consiglio di amministrazione sottopone quindi in via subordinata all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

“ L'Assemblea dei soci in costituzione ordinaria, udita la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul 4° punto all'Ordine del giorno,

- *preso atto che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa conferito alla società di revisione BDO Spa con delibera dell'Assemblea soci 20 aprile 2010 e prorogato per il sessennio 2013-2018 dall'Assemblea soci 27 aprile 2011,*
- *esaminata la proposta del Consiglio di amministrazione inclusiva della Raccomandazione formulata dal Collegio sindacale quale “Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile”*

delibera:

- *di conferire alla società PricewaterhouseCoopers Spa l'incarico di revisione legale dei conti di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa per gli esercizi 2019 - 2027, fatte salve cause di cessazione anticipata, nei termini ed alle condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione i cui termini economici sono sintetizzati nella Relazione degli Amministratori ai fini dell'Assemblea;*
- *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative.*

La Relazione del Consiglio di amministrazione al punto 4 di parte ordinaria dell'Ordine del giorno è rubricata agli atti del verbale d'Assemblea. ”

PARTE ORDINARIA

5° PUNTO: **Determinazione del numero degli amministratori di Consiglio di amministrazione per il mandato 2020-2022 ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale.**

Signori Soci,

l'art. 20, comma 1 dello statuto sociale prevede in un numero variabile da 9 a 12 amministratori la composizione del Consiglio di amministrazione e affida all'Assemblea di bilancio che precede quella di nomina, di determinare il numero degli amministratori da eleggere per il triennio a venire. Nel 2020 l'Assemblea nominerà il nuovo Consiglio di amministrazione con incarico non superiore a tre esercizi, in sostituzione di quello in scadenza con l'approvazione del bilancio del corrente esercizio.

L'Assemblea 30 marzo 2019 delibera dunque sulla proposta del Consiglio di amministrazione, di mantenere invariata in 12 amministratori, la composizione numerica del Consiglio di amministrazione 2020 – 2022.

La proposta poggia sull'autovalutazione effettuata dal Consiglio in ordine alla propria composizione collegiale ottimale: sul piano della *sana e prudente gestione* appare buona pratica riconfermare il numero degli amministratori a fronte della complessità dei riferimenti normativi e delle nuove istanze provenienti dalla spinta tecnologica e dal mercato in cui opera la Banca.

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul 5° punto all'Ordine del giorno,

delibera:

- *di determinare in dodici amministratori la composizione numerica del Consiglio di amministrazione da eleggere a norma dell'art. 20 dello statuto sociale, dall'Assemblea di bilancio nel 2020.”*

PARTE ORDINARIA

6° PUNTO: **Relazione sulla remunerazione: Approvazione della Politica di remunerazione e incentivazione 2019; Informativa sull'attuazione della Politica di remunerazione nell'esercizio 2018.**

Signori Soci,

in ottemperanza alle disposizioni di Vigilanza, la medesima Assemblea soci che approva il bilancio,

1. ratifica le modifiche all'impianto della Politica di remunerazione che il Consiglio di amministrazione abbia deliberato per l'esercizio in corso; e
2. riceve la Relazione sull'attuazione della Politica di remunerazione nel esercizio cui si riferisce il bilancio posto all'approvazione dell'Assemblea.

I due documenti formano, insieme, la **Relazione sulla remunerazione**.

La Banca ha reso disponibile, nei termini, sul proprio sito web e in forma cartacea presso la sede legale, Area Affari societari in Bolzano, via del Macello 55, i documenti che formano la Relazione sulla remunerazione. La disponibilità dei documenti assolve la Banca dall'onere di distribuire ai soci convenuti in Assemblea, l'intero fascicolo in forma cartacea.

1. Proposta di modifica alla Politica di remunerazione e di incentivazione per il 2019

Il Consiglio di amministrazione è chiamato a riesaminare, almeno annualmente, la Politica di remunerazione adottata dalla Banca e a provvedere, se del caso, gli aggiornamenti della disciplina aziendale in funzione dell'evoluzione normativa e al fine di perfezionare il sistema delle regole, anche alla luce delle migliori prassi di mercato.

La Direzione Risorse umane assiste il Consiglio nella verifica della Politica, avvalendosi del contributo della Funzione Compliance (per la valutazione di rispondenza con il quadro normativo) e della Funzione Risk Management (per le indicazioni relative al profilo di rischio attuale e prospettico che deve essere in linea con il sistema degli obiettivi di rischio (RAF ⁴) e con il processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP⁵) della Banca).

Il Consiglio delibera, sentito il Comitato Amministratori indipendenti e il Comitato Rischi, rispettivamente per le attribuzioni in competenza come definito nella Politica tempo per tempo approvata dall'Assemblea.

L'edizione 2019 della Politica è stata accompagnata dalla Willis Towers Watson, Società di consulenza in Milano e ha interessato, in particolare,

- il riesame delle categorie di soggetti classificati "più rilevanti" ai sensi del regolamento UE n. 604/2014, conclusosi con la conferma sostanziale delle posizioni pregresse;
- il recepimento del 25° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013;

Le modifiche sono applicate con criterio di "competenza" 2019.

La verifica della Politica di remunerazione ricomprende il processo di identificazione del personale più rilevante e la Policy di severance per l'erogazione di compensi nel caso di cessazione anticipata consensuale dal servizio del personale dipendente quando vi sia un interesse della Banca alla risoluzione del rapporto. Tali compensi sono qualificabili come "Golden Parachutes" ai sensi di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 e possono essere corrisposti anche attraverso accordi individuali di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro mediante la sottoscrizione di apposite transazioni, allo scopo di minimizzare eventuali costi aziendali derivanti da una possibile vertenzialità ovvero per contenere i costi e razionalizzare l'assetto degli organici nell'ambito di operazioni straordinarie o processi di riorganizzazione aziendale.

Per ogni maggiore dettaglio si rinvia al documento **Le Politiche di remunerazione**, completo della **Politica sul processo di identificazione del personale più rilevante** e della **Policy di severance**. Il documento è pubblicato sul sito www.volksbank.it/assemblea-soci.

⁴ RAF – Risk Appetite Framework: il sistema di indicatori chiave che individua, quantifica e gestisce in modo prospettico tutti i rischi rilevanti, coerentemente con il *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP – processo di revisione e valutazione prudenziale). La Direttiva SREP definisce il quadro di riferimento per il processo di revisione e valutazione prudenziale che quantifica il coefficiente di capitale "primario" (CET 1).

⁵ ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process: il sistema e le procedure di gestione dei rischi (gestione integrata globale Banca) volto a garantire, nel lungo periodo, adeguate risorse di capitale tenendo conto di tutti i rischi rilevanti.

2. Relazione sull'attuazione nel 2018 della Politica di remunerazione ratificata dall'Assemblea soci 14 aprile 2018.

Il Consiglio di amministrazione dà atto a questa Assemblea soci che le prassi di remunerazione applicate dalla Banca nel 2018 sono state sottoposte dalla Funzione aziendale di Internal Audit a verifica di conformità con la normativa regolamentare e aziendale di riferimento. Nel merito, Internal Audit ha rilasciato la seguente sintesi di valutazione ricevuta dal Consiglio in adunanza 22 febbraio 2019:

“Internal Audit evidenzia, anche ai fini dell’informativa all’Assemblea soci 2019, che la verifica della rispondenza delle prassi di remunerazione adottate nel 2018 alle politiche interne e alla normativa di Vigilanza non ha evidenziato anomalie per quanto riguarda la gestione della normativa interna e l’adempimento degli obblighi di informativa; analogamente priva di criticità è risultata la verifica sull’erogazione delle componenti remunerative, in riferimento all’intero perimetro del personale più rilevante.”

Con questa premessa, il Consiglio riporta in forma aggregata le remunerazioni riconosciute nel 2018 alle categorie di personale che maggiormente orientano la performance globale Banca, potendo assumere posizioni di rischio, generare profitto o incidere su poste di bilancio per importi rilevanti. Queste categorie, cosiddette “più rilevanti” per l’esercizio 2018 sono state così individuate

- gli amministratori Cda
- i sindaci effettivi
- i direttori di Direzione generale e i Direttori di Direzione centrale
- i responsabili delle Funzioni aziendali di controllo (Compliance, Risk management e Internal Audit e, ai soli fini delle Politiche di remunerazione: il direttore Risorse umane)
- il responsabile dell’Area Amministrazione e bilancio
- il responsabile dell’Area staff Affari societari e legali
- il responsabile del Servizio Analisi crediti Corporate

Il Consiglio conferma che le remunerazioni liquidate nel 2018, sono conformi alle Politiche approvate dall’Assemblea soci 14 aprile 2018 e pubblicate sul sito www.bancapopolare.it, cui si rinvia per il dettaglio dei criteri di determinazione dei compensi fissi e dei meccanismi prudenziali applicati per la definizione degli incentivi, corretti per i rischi.

Per quanto riguarda gli incentivi al personale più rilevante e i premi per il personale diverso da quello più rilevante, il Consiglio informa l’Assemblea che in data 20 febbraio 2019 il Comitato Amministratori indipendenti ha accertato che per le categorie di personale più rilevante sussistono le condizioni di accesso al sistema incentivante 2018 poiché risultano soddisfatti, al 31.12.2018, le condizioni di profilo economico-finanziario e gli indicatori di solidità patrimoniale e di liquidità previsti dalla Politiche di remunerazione per il periodo di riferimento.

Remunerazioni 2018 (importi in euro)

	n	componenti di remunerazione fissa*	componenti di remunerazione variabile
		Euro	Euro
Consiglio di amministrazione	11,3	842.688,36	33.322,62
Collegio sindacale (sindaci effettivi)	3	257.500,00	non spetta
Alta dirigenza	7	1.487.550,77	334.087,69
Funzioni aziendali di controllo (responsabili)	4	456.008,54	44.830,88
Funzioni aziendali di supporto (responsabili)	2	227.872,71	53.023,71
Altri Risk taker	1	75.830,43	15.574,26

L’Amministratore Marcello Alberti è venuto a mancare in aprile 2018.

* La remunerazione fissa degli amministratori e dei sindaci include le indennità di presenza.

La tabella riporta le componenti di remunerazione fissa al netto, per le categorie di personale rilevante dipendente, degli accantonamenti al Fondo di previdenza e di trattamento di fine rapporto.

Nel 2018 non sono stati riconosciuti compensi in strumenti finanziari, non è stato corrisposto alcun trattamento di inizio rapporto e non sono in essere patti remunerati di termine mandato per gli amministratori.

Il trattamento di fine rapporto corrisposto al personale dipendente è regolato dalle previsioni del CCNL di categoria.

Non sono in essere accordi che prevedano benefici pensionistici discrezionali.

Per ogni maggiore dettaglio si rinvia alla **Disclosure sulle remunerazioni corrisposte nel 2018** con il dettaglio richiesto dalle Disposizioni di vigilanza. Il documento è pubblicato sul sito www.volksbank.it/assemblea-soci.

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul 6° punto all'Ordine del giorno,

delibera:

- *di approvare le modifiche alle Politiche di remunerazione deliberate dal Consiglio di amministrazione;*
- *di dare atto al Consiglio di amministrazione della Relazione sull'attuazione 2018 delle Politiche di remunerazione esposta in Assemblea.*

*Il documento **Le Politiche di remunerazione**, completo della Politica sul processo di identificazione del personale più rilevante e della Policy di severance, e la **Relazione sull'attuazione 2018 delle Politiche di remunerazione**, presentati all'Assemblea sono rubricate agli atti del verbale di questa delibera assembleare.”*

PARTE ORDINARIA

7° PUNTO: **Approvazione del Piano di compensi 2019 in azioni Banca Popolare dell'Alto Adige e autorizzazione all'utilizzo di azioni proprie a servizio del Piano.**

Signori soci,

l'Assemblea soci delibera sulla proposta del Consiglio di amministrazione di istituire piani di assegnazione di azioni della Banca agli esponenti aziendali e al personale.

La Banca ha reso disponibile, nei termini, sul proprio sito web e in forma cartacea presso la sede legale, Area Affari societari in Bolzano, via del Macello 55, il "Piano per l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Banca a valere degli incentivi per il personale che maggiormente ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca nel 2019 (il "Piano di Stock Grant 2019"), deliberato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione da parte di questa Assemblea soci 30 marzo 2019. La disponibilità dei documenti assolve la Banca dall'onere di distribuire ai soci convenuti in Assemblea, l'intero fascicolo in forma cartacea.

Il Piano di Stock Grant 2019 trae origine dalla Politica di remunerazione, approvata da questa Assemblea soci al punto 6° dell'Ordine del giorno. La Politica di remunerazione prevede, tra altri meccanismi capaci di correlare incentivi e risultati in un'ottica di sostenibilità nel tempo, che per il Personale la cui attività incide in maniera rilevante sul profilo di rischio della Banca (i "Beneficiari"), il 25% degli incentivi sia riconosciuto in strumenti finanziari che riflettano il valore economico della Banca; a tal fine, lo statuto ammette il ricorso ad azioni della Banca. Le azioni riconosciute a titolo di incentivo sono soggette alle medesime clausole di differimento valido per gli incentivi in denaro e restano indisponibili per la durata fissata dalle Politiche di remunerazione.

Per ogni maggiore riferimento si rinvia alla Politica di remunerazione (paragrafo 7.3.1 e, in particolare, lettere (D) ed (E)), pubblicata sul sito www.volksbank.it/.

Le azioni al servizio del Piano sono reperite,

- dal Magazzino titoli, se costituito
- quando manchi il Magazzino Titoli, su Hi-MTF, nel rispetto dei diritti dei partecipanti al mercato;
- da aumento gratuito di capitale qualora l'ordine di acquisto su Hi-MTF resti ineseguito alla scadenza: in tale ipotesi la Banca si fa parte diligente per ottenere l'autorizzazione dell'Assemblea straordinaria da convocarsi unitamente alla prima Assemblea utile di approvazione del bilancio.

L'assegnazione gratuita delle azioni del Piano ai singoli Beneficiari presuppone il raggiungimento degli obiettivi di risultato per l'esercizio 2019 nonché il rispetto degli indici economico-finanziari, patrimoniali e di liquidità indicati dalle Politiche di remunerazione. A queste condizioni, il 25% degli incentivi 2019 è riconosciuto al singolo Beneficiario in azioni, purché questi superino il controvalore netto equivalente di euro 15.000.

Il numero delle azioni che ciascun Beneficiario ottiene gratuitamente è calcolato al prezzo risultante dalla media ponderata dei prezzi di esecuzione delle azioni ordinarie Banca Popolare dell'Alto Adige su mercato Hi-MTF – segmento "order driven" negli ultimi 90 giorni che precedono l'Attribuzione, ovvero al prezzo di riferimento in vigore, quando, negli ultimi 90 giorni che precedono l'Attribuzione, non risulti formato alcun prezzo di esecuzione.

Per ogni maggiore riferimento si rinvia al documento Piano di Stock Grant 2019 pubblicato sul sito www.volksbank.it/.

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta presentata dal Consiglio di amministrazione sul 7° punto all'Ordine del giorno,

delibera:

- *di approvare il Piano di Stock Grant 2019, deliberato dal Consiglio di amministrazione, per l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie di Banca Popolare dell'Alto Adige alle categorie di personale che maggiormente hanno o possono avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca.*

Il Regolamento del Piano è rubricato agli atti del verbale di questa delibera assembleare."

PARTE ORDINARIA

8° PUNTO: **Costituzione di un Fondo acquisto azioni proprie: Autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.**

Signori Soci,

sulle possibili azioni di contrasto, valutate in corso d'anno, al perdurare delle difficoltà di scambio delle azioni Volksbank sul mercato Hi-MTF, il Consiglio di amministrazione ha deciso di avviare le procedure autorizzative di Banca d'Italia e dell'Assemblea soci per la costituzione di un Fondo acquisto azioni proprie (il "**Fondo**") finalizzato ad attività

1. a sostegno della liquidità del mercato e
2. di Magazzino Titoli

in conformità alle «Prassi di mercato» ammesse da Consob, l'Autorità che vigila sui mercati di strumenti finanziari.

1. Attività a sostegno della liquidità del mercato

Il Consiglio di amministrazione prevede di dotare il Fondo di massimi euro 5 mln per attività a sostegno della liquidità delle azioni Volksbank sul mercato. Si precisa che:

- il conferimento di risorse al Fondo comporta la riduzione di pari importo dei fondi propri, per la quale è stato avviato il procedimento autorizzativo di Banca d'Italia ex artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e norme di attuazione;
- l'acquisto da parte della Banca di azioni proprie - che può avvenire entro i limiti della dotazione del Fondo - e il successivo utilizzo di tali azioni, devono essere autorizzati dall'Assemblea soci ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile.

L'Assemblea 30 marzo 2019 delibera dunque sulla proposta del Consiglio di amministrazione di ridurre i fondi propri - in subordine all'ottenimento del provvedimento autorizzativo di Banca d'Italia - per massimi euro 5 mln da conferire a costituendo Fondo acquisto azioni proprie con finalità di compravendita di azioni Volksbank sul mercato Hi-MTF a sostegno della liquidità del titolo. Per garantire la massima "trasparenza e correttezza dei comportamenti" sul mercato, Consob chiede che le operazioni di compravendita siano svolte - con contratto di servizio orientato alle "Prassi di mercato" ammesse dall'Autorità - da un intermediario terzo, che opera in modo indipendente nei limiti delle risorse trasferitegli dall'emittente con il contratto di mandato.

2. Attività di Magazzino Titoli

Conformemente alle Prassi di mercato ammesse da Consob, il Fondo acquisto azioni proprie può essere finalizzato, fra l'altro, all'acquisto di azioni proprie in Magazzino Titoli dal quale potranno essere tratte per

- scambi azionari nell'eventualità di future operazioni societarie;
- piani di compensi in azioni o in opzioni secondo quanto stabilito dalla Politica di remunerazione della Banca.

A tal proposito si evidenzia che, a seguito della trasformazione di Volksbank in società per azioni, con autorizzazione dell'Assemblea 1° aprile 2017 ex art. 2357 cod.civ., la Banca ha acquistato - al valore di liquidazione di euro 12,10 per azione - numero 1.533.352 azioni oggetto di recesso e non assorbite dal mercato; la medesima Assemblea 1° aprile 2017 ha deliberato che il Consiglio di amministrazione poteva disporre delle azioni a un prezzo non inferiore a euro 12,10 per azione.

Sulle prospettive avverse del mercato a tutto il 2018, appare ora opportuno, liberare gli atti dispositivi a valere di tali azioni da ogni vincolo di prezzo diverso da quello di mercato e destinare le numero 1.533.352 azioni proprie in portafoglio, conformemente alle Prassi di mercato ammesse da Consob, a costituendo Magazzino Titoli.

Il controvalore delle numero 1.533.352 azioni proprie, pari a euro 18.553.559, da destinarsi a Magazzino Titoli è stato dedotto dai fondi propri in forza del provvedimento 31 luglio 2017 con cui Banca d'Italia ha autorizzato ex artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e norme di attuazione, l'acquisto delle azioni di recesso invendute: La destinazione di tali azioni a Magazzino Titoli non esplica, pertanto, impatto alcuno sui requisiti patrimoniali e sulle riserve di capitale.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Emittenti adottato da Consob, la Banca è tenuta a motivare la richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile con apposita Relazione del Consiglio di amministrazione, pubblicata entro il termine di 21 giorni prima dell'Assemblea soci deliberante, nel sistema di stoccaggio autorizzato da Consob, www.emarketstorage.com e sul sito della Banca e che è qui trascritta integralmente:

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 8, parte ordinaria, ALL'ORDINE DEL GIORNO**

(art 73 del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 / 1999 e succ. modifiche e integrazioni)

Questa Relazione è resa pubblica dall'8 marzo 2019 sul sito www.volksbank.it e sul sito www.emarketstorage.com (sistema di deposito autorizzato da CONSOB e gestito da Spafid Connect spa)

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto 8° dell'Ordine del giorno, parte ordinaria:

- Costituzione di un Fondo acquisto azioni proprie: Autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

Premessa:

In conformità a quanto richiesto nell'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), la presente relazione – redatta dal Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige società per azioni (la "**Banca**" o "**BPAA**" o la "**Società**") ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti – illustra le motivazioni che sono poste alla base della richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo cui la Società intende procedere alla realizzazione del piano di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ..

A) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie

L'autorizzazione all'acquisto e alla cessione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie è richiesta al fine di attribuire alla Società una facoltà che potrà essere esercitata, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di tempo in tempo vigenti, per una o ambedue le seguenti motivazioni.

(1) Attività di sostegno alla liquidità del mercato

A partire dal 25 settembre 2017 le azioni della Banca sono negoziate sulla piattaforma elettronica organizzata e gestita da Hi-MTF Sim S.p.A. (segmento "Order Driven").

A tal riguardo, il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno che la Società possa compiere, tramite intermediari, eventuali operazioni di acquisto e vendita al fine di sostenere, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità delle azioni della Società stessa così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.

Di conseguenza, in caso di autorizzazione da parte dell'Assemblea dei Soci, l'acquisto di azioni proprie potrà essere finalizzato a supportare continuità e liquidità negli scambi sul titolo e a contenerne, nel breve periodo, le eventuali oscillazioni anomale dei prezzi, nell'interesse della generalità dei soci.

Per la finalità di sostegno alla liquidità la Banca intende destinare un importo complessivo massimo di fondi propri di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).

L'attività di sostegno alla liquidità verrà svolta anche ispirandosi ai principi della Prassi di mercato ammessa n. 1 di cui alla Delibera Consob 19 marzo 2009 n. 16839 ed avrà luogo mediante acquisto di azioni sul mercato Hi-MTF da parte di un intermediario indipendente (l'"**Intermediario**"), utilizzando risorse messe a disposizione dalla Società, sulla quale ricadranno in via esclusiva i risultati economici ed i rischi derivanti da tale attività.

Il Consiglio di amministrazione predisporrà e pubblicherà il "Regolamento fondo acquisto azioni proprie" una volta sottoscritto il contratto di incarico con l'Intermediario avente ad oggetto le condizioni per l'acquisto delle azioni proprie a sostegno della liquidità.

Si rappresenta inoltre che, all'esito delle operazioni relative al sostegno di liquidità del titolo, l'ammontare complessivo delle vendite dovrebbe eguagliare quello degli acquisti, in modo da presentare un saldo tendenzialmente pari a zero. Per tale motivo, l'autorizzazione che viene richiesta all'Assemblea Soci comprende anche la disposizione delle azioni proprie acquistate.

(2) Costituzione di un cd. "Magazzino Titoli"

Alla data odierna, la Società detiene n. 1.533.352 azioni proprie, pari al 3,04% del capitale sociale, per un controvalore di Euro 18.553.559,00 acquistate in forza del provvedimento n. 956798 del 31 luglio 2017 con cui Banca d'Italia ha autorizzato la riduzione di fondi propri per il riacquisto di strumenti di capitale primario di classe 1 al fine di poter completare il procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso in relazione alla trasformazione della Società in società per azioni.

Il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno destinare tali azioni proprie già detenute alla costituzione di un cosiddetto "Magazzino Titoli", per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie già detenute, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo, operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario, quali a mero titolo indicativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni e simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie (ad esempio, al servizio di

strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni convertibili, *bond* o *warrant*) nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di *stock option*, *stock grant* o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori di Banca Popolare dell'Alto Adige o del Gruppo Banca Popolare dell'Alto Adige (il "Gruppo"), se costituito.

Il "Magazzino Titoli" potrà inoltre essere utilizzato per avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("**Market Abuse Regulation**" o "**MAR**") – ovvero sia l'adempimento di programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti e agli esponenti aziendali del Gruppo o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata dalle norme *pro tempore* vigenti – e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Eventuali azioni acquistate per la finalità di sostegno alla liquidità del titolo che dovessero rimanere invendute alla cessazione dell'incarico conferito all'Intermediario, potranno essere imputate a "Magazzino Titoli".

Tale attività verrà svolta anche ispirandosi ai principi della Prassi di mercato ammessa n. 2 di cui alla Delibera Consob 19 marzo 2009 n. 16839.

B) Numero massimo e categoria delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione

Si propone che l'Assemblea dei Soci autorizzi l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, sino a concorrenza di massimo n. 420.000 (quattrocentoventimila) azioni ordinarie – calcolato sul prezzo medio ponderato delle aste settimanali degli ultimi 3 mesi (euro 11,90) -, escluse le azioni proprie già in portafoglio, e comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, in ogni caso per un controvalore massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).

C) Informazioni utili ai fini della valutazione del rispetto dell'art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 3, cod. civ., il valore nominale delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Come già anticipato: (i) alla data della presente relazione, la Società possiede n. 1.533.352 azioni proprie, pari al 3,04% del capitale sociale, che potranno essere oggetto di alienazione, disposizione e/o utilizzo al pari delle azioni proprie che saranno acquistate dalla Banca ai sensi della presente proposta di autorizzazione; e (ii) l'autorizzazione all'acquisto è richiesta sino a concorrenza di massimo n. 420.000 azioni ordinarie, escluse le azioni proprie già in portafoglio, e comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, in ogni caso per un controvalore massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).

Ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e della riserva straordinaria risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Visto il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, che include, nel patrimonio netto, una riserva straordinaria pari a Euro migliaia 126.611 e assumendo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci nei termini proposti dal Consiglio di amministrazione, si propone di autorizzare l'acquisto di azioni proprie fino a un importo massimo di Euro 5.000.000,00 (escluso il valore già iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2018).

Resta inteso che il Consiglio di amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ. per l'acquisto di azioni proprie all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato.

Le somme occorrenti saranno prelevate dalla Riserva straordinaria.

D) Durata dell'autorizzazione

Si propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, cod. civ., e quindi per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data in cui l'Assemblea Soci adotterà la delibera di autorizzazione.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie è richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di disporre della massima flessibilità, anche in termini di arco temporale, per l'eventuale cessione delle stesse.

Si precisa che la Banca potrà procedere alle sopradette operazioni autorizzate in tutto o in parte, in una o più volte e in ogni momento, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di tempo in tempo vigenti.

E) Corrispettivo minimo e massimo e criteri oggettivi sulla base dei quali verranno determinati i prezzi, idonei a consentire un'univoca individuazione dei corrispettivi minimi e massimi delle operazioni di acquisto e/o di alienazione di azioni proprie

Gli acquisti dovranno essere effettuati dall'Intermediario formulando proposte di acquisto indicando un prezzo pari al prezzo minimo del Limite di inserimento degli ordini *pro tempore* vigenti⁶.

⁶ Ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Hi-MTF segmento "Order Driven", per "Limiti di inserimento degli ordini" si intende il «limite massimo di variazione del prezzo di inserimento degli ordini rispetto al Prezzo di riferimento». Ai sensi dell'art. 69 del

Le cessioni o altro atto di disposizione o utilizzo di azioni proprie in portafoglio o acquisite in virtù dell'autorizzazione qui proposta:

- (a) se eseguite sul mercato dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla regolamentazione applicabile e/o ispirandosi alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, ovvero che comunque non potrà essere inferiore al prezzo massimo registrato nell'asta precedente alla data dell'inserimento dell'ordine, e per un volume massimo non superiore al 25% (venticinque percento) della media dei volumi delle quattro aste precedenti;
- (b) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento) dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione;
- (c) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi. Per quanto riguarda le azioni al servizio dei piani di incentivazione azionaria in vigore alla data della presente Relazione, le stesse saranno assegnate ai destinatari di tali piani con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi (per informazioni sui piani in vigore, si rinvia ai documenti informativi predisposti ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 - il "Regolamento Emittenti" - disponibili sul sito internet della Banca www.volksbank.it).

F) Modalità di acquisto, alienazione e utilizzo

Per quanto concerne gli atti di acquisto, le relative operazioni saranno effettuate sul mercato regolamentato Hi-MTF secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di organizzazione e gestione di tale mercato, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Per quanto concerne le operazioni di alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni, il Consiglio di amministrazione propone che l'autorizzazione consenta che vengano effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite (ivi compresa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita nei c.d. mercati *over the counter* o fuori da sistemi multilaterali di negoziazione o ai blocchi, la permuta, il conferimento, lo scambio, e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili).

Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi di volta in volta in vigore.

G) Condizioni preliminari all'acquisto delle azioni proprie

Si rappresenta ai soci che l'attività di acquisto delle azioni proprie può essere svolta solo previa acquisizione dell'autorizzazione dalla Banca d'Italia, ai sensi della normativa applicabile sopra richiamata.

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta presentata dal Consiglio di amministrazione sull' 8° punto all'Ordine del giorno e in attuazione della stessa da intendersi comunque qui richiamata,

delibera:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 ss. cod. civ., l'acquisto, entro i prossimi 18 (diciotto) mesi, anche in più riprese ed in ogni momento, di azioni proprie ordinarie, in numero complessivamente non superiore a n. 420.000 azioni – in aggiunta alle n. 1.533.352 azioni proprie che la Banca ha già in portafoglio alla data odierna – e comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge, fino a un importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) (escluso il valore già iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018), per una o più delle seguenti motivazioni, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, anche comunitarie, di tempo in tempo vigenti:

- (a) operare sul mercato, tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo della Banca, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni;
- (b) costituire un "magazzino titoli" al fine di alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in portafoglio in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite (ivi compresa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita nei c.d. mercati over the counter o fuori da sistemi multilaterali di negoziazione o ai blocchi, la permuta, il conferimento, lo scambio, e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili), purché coerentemente con le linee strategiche della Banca, nell'ambito di operazioni straordinarie, ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo, operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario, quali a mero titolo indicativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni e simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie (ad esempio, al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni convertibili, bond o warrant) nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del Gruppo;
- (c) acquistare azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR) – ovvero sia l'adempimento degli obblighi derivanti da programmi di opzione su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti e agli esponenti aziendali o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata da tale norma nella versione pro tempore vigente – e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e nelle modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di amministrazione,

restando inteso che al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie in portafoglio o acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità indicate sopra e/o cedute;

2. di autorizzare che gli acquisti di cui al precedente punto 1. siano effettuati:

- (a) da un intermediario indipendente appositamente incaricato, mediante proposte di acquisto recanti un prezzo pari al prezzo minimo del Limite di inserimento degli ordini pro tempore vigenti.
- (b) secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore;

3. di autorizzare, previa revoca per la parte non eseguita della precedente autorizzazione assembleare del 1° aprile 2017, odg 6°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, la cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più volte ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, anche prima del completamento degli acquisti nell'importo massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini di cui al precedente punto 1, fermo restando che tali operazioni:

- (a) se eseguite sul mercato dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla regolamentazione applicabile e/o ispirandosi alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, ovvero che comunque non potrà essere inferiore al prezzo massimo registrato nell'asta precedente

alla data dell'inserimento dell'ordine, e per un volume massimo non superiore al 25% (venticinque per cento) della media dei volumi delle quattro aste precedenti;

- (b) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione;*
 - (c) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;*
- 4. di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie eseguite, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
- 5. di conferire al Consiglio di amministrazione, salvo subdelega, ogni più ampio potere per compiere gli atti di acquisto e disposizione (compresa la vendita) delle azioni proprie e, comunque, per dare attuazione alla delibera che precede, ottemperando a quanto richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi.*

La Relazione del Consiglio di amministrazione al punto 8 di parte ordinaria dell'Ordine del giorno è rubricata agli atti del verbale d'Assemblea. “

PARTE ORDINARIA

9° PUNTO: **Disciplina dei lavori assembleari: Approvazione delle modifiche al Regolamento dell'Assemblea.**

Signori Soci,

l'Assemblea 30 marzo 2019 in costituzione ordinaria delibera sulla modifica del Regolamento dell'Assemblea proposta dal Consiglio di amministrazione, in subordine all'approvazione delle modifiche statutarie, presentate a delibera di questa Assemblea, al 1° punto di parte straordinaria dell'Ordine del giorno.

La modifica verte in particolare sulla proposta di allineamento dell'art. 5 del Regolamento allo Statuto sociale che questa Assemblea andrà a emendare. La modifica mira a semplificare la partecipazione dell'azionista alle decisioni dell'Assemblea.

L'intervento all'art. 15, comma 2, del Regolamento recepisce il maggior termine previsto dallo Statuto sociale per il deposito delle candidature alla carica di amministratore e sindaco, al verificarsi delle circostanze straordinarie che ammettono la nomina, in Assemblea, senza vincolo di lista.

Il progetto di modifica statutaria è stato sottoposto a procedura di Vigilanza ex art. 56 e art. 61 del Testo Unico Bancario. All'esito dell'istruttoria, con Nota Prot N° 0365294/19 del 20 marzo 2019 Banca d'Italia ha accertato di non ravvisare nelle modifiche proposte, elementi di contrasto con il principio di sana e prudente gestione.

Si riportano le modifiche proposte sul testo in versione comparata.

<p>Art. 2 Ambito di applicazione</p> <p>1) Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria o straordinaria degli azionisti di Banca Popolare dell'Alto Adige spa con sede in Bolzano, è disciplinato dalla legge, dallo statuto, da questo Regolamento e, per quanto non disposto dagli stessi, dal presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.</p> <p>2) Il Regolamento, per quanto compatibile, è applicato anche alle Assemblee speciali di categoria.</p>	<p>Art. 2 Ambito di applicazione</p> <p>1) Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Popolare dell'Alto Adige spa con sede in Bolzano, è disciplinato dalla legge, dallo statuto, da questo Regolamento e, per quanto non disposto dagli stessi, dal presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.</p> <p>2) Il Regolamento, per quanto compatibile, è applicato anche alle Assemblee speciali di categoria.</p>
<p>Art. 3 Presidenza</p> <p>1) Presiede l'Assemblea la persona indicata dallo statuto.</p> <p>2) Il presidente adotta tutte le misure necessarie per garantire un ordinato accesso alla Sede assembleare e un regolare svolgimento dell'Assemblea, avvalendosi, all'uopo, di idonea strumentazione tecnologica e dell'assistenza di persone, ancorché esterne alla Banca e/o non soci.</p> <p>3) Il presidente può farsi assistere nella conduzione dei lavori della riunione da persone chiamate a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4 del Regolamento, incaricandole altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.</p>	<p>Art. 3 Presidenza</p> <p>1) Presiede l'Assemblea la persona indicata dallo statuto.</p> <p>2) Il presidente adotta tutte le misure necessarie per garantire un ordinato accesso alla Sede assembleare e un regolare svolgimento dell'Assemblea, avvalendosi, all'uopo, di idonea strumentazione tecnologica e dell'assistenza di persone, ancorché esterne alla Banca.</p> <p>3) Il presidente può farsi assistere nella conduzione dei lavori da persone chiamate a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4 del Regolamento, incaricandole altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.</p>
<p>Art. 4 Intervento, partecipazione e assistenza</p> <p>1) Possono intervenire in Assemblea i soggetti titolari di diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione ai sensi di legge e di statuto e secondo questo Regolamento.</p> <p>2) La legittimazione all'intervento in Assemblea è attestata con comunicazione alla Banca in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, effettuata dall'intermediario depositario delle azioni in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine del settimo (7°) giorno di mercato aperto del sistema multilaterale di negoziazione delle azioni, precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione.</p> <p>3) All'Assemblea partecipano gli amministratori, i sindaci e i direttori di Direzione generale della Banca.</p> <p>4) Possono altresì partecipare all'Assemblea, esponendo quanto richiesto dal presidente e senza esprimere opinioni in merito all'approvazione o meno della delibera, i dipendenti della Banca, i rappresentanti della società di revisione legale dei conti della Banca e delle società del Gruppo, se costituito, e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.</p> <p>5) Con il consenso del presidente, possono assistere all'Assemblea, senza poter prendere la parola, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.</p>	<p>Art. 4 Intervento, partecipazione e assistenza</p> <p>1) Possono intervenire in Assemblea i soggetti titolari di diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione ai sensi di legge e di statuto e secondo questo Regolamento.</p> <p>2) La legittimazione all'intervento in Assemblea è attestata con comunicazione alla Banca in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, effettuata dall'intermediario depositario delle azioni in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine del settimo (7°) giorno di mercato aperto del sistema multilaterale di negoziazione delle azioni, precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione.</p> <p>3) All'Assemblea partecipano gli amministratori, i sindaci e i direttori di Direzione generale della Banca.</p> <p>4) Possono altresì partecipare all'Assemblea, esponendo quanto richiesto dal presidente e senza esprimere opinioni in merito all'approvazione o meno della delibera, i dipendenti della Banca, i rappresentanti della società di revisione legale dei conti della Banca e delle società del Gruppo, se costituito, e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.</p> <p>5) Con il consenso del presidente, possono assistere all'Assemblea, senza poter prendere la parola, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.</p>

Art. 5 Verifica della legittimazione all'intervento e accesso	Art. 5 Verifica della legittimazione all'intervento e accesso
<p>1) La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio almeno un'ora prima di quella fissata per l'adunanza, all'ingresso della Sede assembleare, salvo diversa avvertenza contenuta nell'avviso di convocazione.</p> <p>2) Coloro che hanno diritto di intervenire all'Assemblea devono esibire agli incaricati in ingresso ai Locali assembleari un documento di identificazione personale in corso di validità.</p> <p>3) La legittimazione all'intervento in Assemblea è attestata dall'intermediario depositario delle azioni in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Per i diritti di voto relativi alle azioni immesse in conti deposito presso intermediari terzi, questi, su richiesta fatta dal soggetto titolare dei diritti entro il termine indicato dall'art. 12 dello statuto, trasmettono alla Banca la Comunicazione attestante la titolarità dei diritti. La Comunicazione deve pervenire alla Banca entro il termine indicato dall'art. 83-sexies del TUF e, in difetto, deve essere consegnata in ingresso all'Assemblea entro la constatazione di apertura dei lavori assembleari.</p> <p>4) L'intervento in rappresentanza legale di azionisti oppure con delega conferita ai sensi dell'art. 12, comma 2 dello statuto oppure di altri aventi diritto, dev'essere comprovato da idonea documentazione da consegnare in ingresso ai Locali assembleari. Per l'intervento con delega, la firma del delegante dev'essere autenticata da notaio o pubblico ufficiale oppure apposta dinanzi un dipendente della Banca incaricato dal Consiglio di amministrazione come indicato nell'avviso di convocazione ovvero certificata dall'intermediario depositario delle azioni. Per agevolare la verifica di legittimazione, la documentazione a comprova dei poteri di rappresentanza o di altri aventi diritto, può essere trasmessa alla Banca nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>5) I rappresentanti delle associazioni di azionisti che abbiano raccolto le deleghe degli associati, devono trasmettere alla Banca, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, in anticipo rispetto all'ora fissata per l'Assemblea e in tempo utile per la verifica di legittimazione in funzione del numero delle deleghe raccolte, la documentazione che legittima l'intervento del delegato.</p> <p>6) Gli incaricati all'ingresso della Sede assembleare rilasciano agli aventi diritto al voto idoneo contrassegno, anche elettronico, strettamente personale, per la registrazione in tempo reale delle entrate e uscite dai Locali assembleari, per le richieste di intervento nella discussione assembleare e per le operazioni di voto. Il contrassegno reca il numero dei diritti di voto. Il contrassegno è valido ai fini del controllo e deve essere esibito a richiesta.</p> <p>7) I soggetti che intervengono ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4 del Regolamento, devono farsi identificare dagli incaricati all'ingresso della Sede assembleare e, se ammessi all'Assemblea, ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta. All'apertura dei lavori assembleari, il presidente dà notizia all'Assemblea della loro presenza.</p>	<p>1) La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio almeno un'ora prima di quella fissata per l'adunanza, all'ingresso della Sede assembleare, salvo diversa avvertenza contenuta nell'avviso di convocazione.</p> <p>2) Coloro che hanno diritto di intervenire all'Assemblea devono esibire agli incaricati in ingresso ai Locali assembleari un documento di identificazione personale in corso di validità.</p> <p>3) Per i diritti di voto relativi alle azioni immesse in conti deposito presso intermediari terzi, questi, su richiesta fatta dal soggetto titolare dei diritti, trasmettono alla Banca la Comunicazione attestante la titolarità dei diritti. La Comunicazione deve pervenire alla Banca entro il termine indicato dall'art. 83-sexies del TUF e, in difetto, deve essere consegnata in ingresso all'Assemblea entro la constatazione di apertura dei lavori assembleari.</p> <p>4) Il diritto di intervento in rappresentanza legale, per conferimento di delega oppure con altro titolo di legittimazione, dev'essere comprovato da idonea documentazione da consegnare nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>5) Gli incaricati all'ingresso della Sede assembleare rilasciano agli aventi diritto al voto idoneo contrassegno, anche elettronico, strettamente personale, per la registrazione in tempo reale delle entrate nei- e uscite dai Locali assembleari, per le richieste di intervento nella discussione assembleare e per le operazioni di voto. Il contrassegno reca il numero dei diritti di voto. Il contrassegno è valido ai fini del controllo e deve essere esibito a richiesta.</p> <p>6) I soggetti che intervengono ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4 del Regolamento, devono farsi identificare dagli incaricati all'ingresso della Sede assembleare e, se ammessi all'Assemblea, ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta. All'apertura dei lavori assembleari, il presidente dà notizia all'Assemblea della loro presenza.</p>

<p>Art. 6 Contestazione del diritto di intervento e accesso</p> <p>1) In ogni eventuale contestazione relativa al diritto di partecipare all'Assemblea decide il presidente coadiuvato, se egli lo ritiene necessario, dai vicepresidenti del Consiglio di amministrazione, dal presidente del Collegio sindacale, dal notaio e/o da legali di sua fiducia. Le determinazioni del presidente sono esecutive e inappellabili.</p>	<p>Art. 6 Contestazione del diritto di intervento e accesso</p> <p>1) In ogni eventuale contestazione relativa al diritto di partecipare all'Assemblea decide il presidente coadiuvato, se egli lo ritiene necessario, dai vicepresidenti del Consiglio di amministrazione, dal presidente del Collegio sindacale, dal notaio e/o da legali di sua fiducia. Le determinazioni del presidente sono esecutive e inappellabili.</p>
<p>Art. 7 Aree di aggregazione per gli azionisti promotori delle liste di candidati e per i candidati alle cariche sociali</p> <p>1) Compatibilmente con la conformazione della Sede assembleare, la Banca predispone apposite aree entro le quali gli azionisti promotori delle liste di candidati e i candidati alle cariche sociali, possono intrattenere relazioni con i soggetti legittimati a intervenire e votare in Assemblea.</p> <p>2) Al di fuori delle aree di cui al comma 1 di questo articolo, nella Sede assembleare non sono consentite azioni di aggregazione, di comunicazione o di informazione se non autorizzate dal presidente.</p>	<p>Art. 7 Aree di aggregazione per i soci promotori delle liste di candidati e per i candidati alle cariche sociali</p> <p>1) Compatibilmente con la conformazione della Sede assembleare, la Banca predispone apposite aree entro le quali i promotori delle liste di candidati e i candidati alle cariche sociali, possono intrattenere relazioni con i soggetti legittimati a intervenire e votare in Assemblea.</p> <p>2) Al di fuori delle aree di cui al comma 1 di questo articolo, nella Sede assembleare non sono consentite azioni di aggregazione, di comunicazione o di informazione se non autorizzate dal presidente.</p>
<p>Art. 8 Registrazione audio / video</p> <p>1) Salvo diversa indicazione del presidente, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di ripresa audio / video per la proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, per fornire supporto ai lavori assembleari e per la redazione del verbale.</p> <p>2) Salvo espressa autorizzazione del presidente, nei Locali assembleari è interdetto ogni altro utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere nonché l'uso di apparecchi di telefonia mobile. Il presidente, qualora autorizzi l'uso di alcuna di queste apparecchiature, ne determina le condizioni e i limiti.</p>	<p>Art. 8 Registrazione audio / video</p> <p>1) Salvo diversa indicazione del presidente, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di ripresa audio / video per la proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, per fornire supporto ai lavori assembleari e per la redazione del verbale.</p> <p>2) Salvo espressa autorizzazione del presidente, nei Locali assembleari è interdetto ogni altro utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere nonché l'uso di apparecchi di telefonia mobile. Il presidente, qualora autorizzi l'uso di alcuna di queste apparecchiature, ne determina le condizioni e i limiti.</p>
<p>Art. 9 Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori</p> <p>1) All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il presidente, anche avvalendosi di persone all'uopo incaricate, accerta il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea. Egli comunica la parte di capitale sociale costituito in Assemblea per intervento diretto e per delega e, previa verifica del quorum ai sensi dell'art. 16 dello statuto, dichiara aperti i lavori assembleari.</p> <p>2) I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in unica convocazione. Qualora l'Assemblea sia tenuta in più convocazioni e non sia raggiunta la parte di capitale sociale necessaria per la costituzione, trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio dei lavori consiliari in convocazione ordinaria ovvero un'ora da quella fissata per l'inizio dei lavori consiliari in convocazione straordinaria, il presidente dichiara deserta l'adunanza e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione; i termini qui indicati possono essere prorogati dal presidente in caso oggettivo di forza maggiore.</p> <p>3) Qualora si verificano ostacoli tecnici tali da impedire l'apertura o il proseguimento dell'Assemblea regolarmente costituita, il presidente previa constatazione motivata a verbale, sospende l'adunanza. Si applica l'art. 11, comma 5 dello statuto.</p>	<p>Art. 9 Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori</p> <p>1) All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il presidente, anche avvalendosi di persone all'uopo incaricate, accerta il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea. Egli comunica la parte di capitale sociale costituito in Assemblea per intervento diretto e per delega e, previa verifica del quorum ai sensi dell'art. 16 dello statuto, dichiara aperti i lavori assembleari.</p> <p>2) I lavori dell'Assemblea si svolgono, di regola, in unica convocazione. Qualora per l'Assemblea in convocazione ordinaria ripetuta, trascorsa mezz'ora dall'orario indicato nell'avviso di convocazione ovvero per l'Assemblea in convocazione straordinaria, trascorsa un'ora dall'orario indicato nell'avviso di convocazione, non sia raggiunta la parte di capitale sociale necessaria per la costituzione, il presidente dichiara deserta l'adunanza e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno a successiva convocazione; i termini qui indicati possono essere prorogati dal presidente in caso oggettivo di forza maggiore. non sia costituito il capitale sociale necessario</p> <p>3) Qualora si verificano ostacoli tecnici tali da impedire l'apertura o il proseguimento dell'Assemblea regolarmente costituita, il presidente previa constatazione motivata a verbale, sospende l'adunanza. Si applica l'art. 11, comma 5 dello statuto.</p>

<p>Art. 10 Quorum</p> <p>1) Ai fini del quorum sono conteggiati i diritti di voto presenti all'interno dei Locali assembleari, per intervento in proprio o per delega. Ogni azione conferisce un (1) diritto di voto.</p>	<p>Art. 10 Quorum</p> <p>1) Ai fini del quorum sono conteggiati i diritti di voto presenti all'interno dei Locali assembleari, per intervento in proprio o per delega. Ogni azione conferisce un (1) diritto di voto.</p>
<p>Art. 11 Nomina delle persone che assistono il presidente</p> <p>1) Il presidente incarica un notaio di redigere il verbale da cui dovranno risultare le deliberazioni dell'Assemblea oppure propone all'Assemblea di designare per tale funzione un segretario. Il notaio e il segretario possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi, ai soli fini di ausilio nella predisposizione del verbale, delle registrazioni audio / video di cui all'art. 8, comma 1 del Regolamento.</p> <p>2) Il presidente può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e può costituire un ufficio di presidenza che assiste alle operazioni di scrutinio e di redazione del verbale.</p> <p>3) Il presidente si può avvalere di personale ausiliario, fornito di specifici segni di riconoscimento, appositamente incaricato per garantire il regolare svolgimento dei lavori assembleari.</p>	<p>Art. 11 Nomina delle persone che assistono il presidente</p> <p>1) Il presidente incarica un notaio di redigere il verbale da cui dovranno risultare le deliberazioni dell'Assemblea oppure propone all'Assemblea di designare per tale funzione un segretario. Il notaio e il segretario possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi, ai soli fini di ausilio nella predisposizione del verbale, delle registrazioni audio / video di cui all'art. 8, comma 1 del Regolamento.</p> <p>2) Il presidente può nominare uno o più scrutatori e può costituire un ufficio di presidenza che assiste alle operazioni di scrutinio e di redazione del verbale.</p> <p>3) Il presidente si può avvalere di personale ausiliario, fornito di specifici segni di riconoscimento, appositamente incaricato per garantire il regolare svolgimento dei lavori assembleari.</p>
<p>Art. 12 Ordine del giorno</p> <p>1) Il presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte al voto dell'Assemblea.</p> <p>2) Nel porre a discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente, sempreché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine di trattazione diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. È inoltre in facoltà del presidente prevedere una discussione unitaria su più punti, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.</p> <p>3) Salvo il presidente lo ritenga opportuno o l'Assemblea lo richieda con le maggioranze di legge o da statuto previste per la deliberazione al punto dell'ordine del giorno cui trattasi, il presidente potrà astenersi dalla lettura della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, quando la relazione sia stata previamente messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa.</p>	<p>Art. 12 Ordine del giorno</p> <p>1) Il presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte al voto dell'Assemblea.</p> <p>2) Nel porre a discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente, sempreché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine di trattazione diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. È inoltre in facoltà del presidente prevedere una discussione unitaria su più punti, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.</p> <p>3) Salvo il presidente lo ritenga opportuno o l'Assemblea lo richieda con le maggioranze di legge o da statuto previste per la deliberazione al punto dell'ordine del giorno cui trattasi, il presidente potrà astenersi dalla lettura della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, quando la relazione sia stata previamente messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa.</p>
<p>Art. 13 Diritto di parola e replica</p> <p>1) Il presidente regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma dei seguenti comma 2 e 5 di questo articolo. Egli dirige e disciplina la discussione, assicura la correttezza e l'efficacia del dibattito, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.</p> <p>2) Ogni avente diritto al voto può prendere la parola su ciascun argomento all'ordine del giorno una sola volta, facendo osservazioni, formulando proposte e chiedendo informazioni al riguardo, prima che il presidente abbia dichiarato chiusa la discussione su tale punto; a tal fine deve esibire agli incaricati presso gli spazi indicati dal presidente, un documento di identificazione personale e il contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari e deve indicare il punto all'ordine del giorno sul quale vuole intervenire.</p>	<p>Art. 13 Diritto di parola e replica</p> <p>1) Il presidente regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma dei seguenti comma 2 e 5 di questo articolo. Egli dirige e disciplina la discussione, assicura la correttezza e l'efficacia del dibattito, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.</p> <p>2) Ogni avente diritto al voto può prendere la parola su ciascun argomento all'ordine del giorno una sola volta, facendo osservazioni, formulando proposte e chiedendo informazioni al riguardo, prima che il presidente abbia dichiarato chiusa la discussione su tale punto; a tal fine deve esibire agli incaricati presso gli spazi indicati dal presidente, un documento di identificazione personale e il contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari e deve indicare il punto all'ordine del giorno sul quale vuole intervenire.</p>

<p>3) Il presidente stabilisce l'ordine degli interventi che, di regola, non saranno superiori a cinque minuti.</p> <p>4) Il presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento, rispondono di norma al termine di tutti gli interventi sul medesimo punto all'ordine del giorno. Per la predisposizione delle risposte agli interventi, il presidente può interrompere i lavori assembleari, complessivamente, per non più di due ore.</p> <p>5) Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di replica, per la quale il presidente concederà a ciascuno di loro un periodo di tempo, di norma, non superiore a tre minuti.</p> <p>6) Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi del diritto di intervento, il presidente può togliere la parola:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora l'oratore parli senza averne facoltà e quando non si attenga all'invito, fattogli dal presidente, a voler concludere il suo intervento, trascorso il tempo assegnatogli ai sensi di questo Regolamento; - previo richiamo, per non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione; - quando l'oratore si pronuncii o si comporti in modo sconveniente o ingiurioso; - quando l'oratore minacci o inciti al disordine o alla violenza. <p>7) Qualora uno o più persone intervenute all'Assemblea impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il presidente richiama all'ordine e all'osservanza di questo Regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente, può disporre l'allontanamento delle persone ammonite dai Locali assembleari per tutta la fase della discussione.</p> <p>8) Esauriti gli interventi, le risposte e le repliche, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno. A discussione chiusa non può essere concessa la parola per ulteriori interventi.</p>	<p>3) Il presidente stabilisce l'ordine degli interventi che, di regola, non saranno superiori a cinque minuti.</p> <p>4) Il presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento, rispondono di norma al termine di tutti gli interventi sul medesimo punto all'ordine del giorno. Per la predisposizione delle risposte agli interventi, il presidente può interrompere i lavori assembleari, complessivamente, per non più di due ore.</p> <p>5) Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di replica, per la quale il presidente concederà a ciascuno di loro un periodo di tempo, di norma, non superiore a tre minuti.</p> <p>6) Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi del diritto di intervento, il presidente può togliere la parola:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora l'oratore parli senza averne facoltà e quando non si attenga all'invito, fattogli dal presidente, a voler concludere il suo intervento, trascorso il tempo assegnatogli ai sensi di questo Regolamento; - previo richiamo, per non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione; - quando l'oratore si pronuncii o si comporti in modo sconveniente o ingiurioso; - quando l'oratore minacci o inciti al disordine o alla violenza. <p>7) Qualora uno o più persone intervenute all'Assemblea impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il presidente richiama all'ordine e all'osservanza di questo Regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente, può disporre l'allontanamento delle persone ammonite dai Locali assembleari per tutta la fase della discussione.</p> <p>8) Esauriti gli interventi, le risposte e le repliche, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno. A discussione chiusa non può essere concessa la parola per ulteriori interventi.</p>
<p>Art. 14 Votazione</p> <p>1) Il presidente stabilisce prima dell'apertura della trattazione della proposta di delibera all'ordine del giorno, alternativamente una delle seguenti modalità di votazione a scrutinio palese:</p> <p>a) per alzata di mano, con prova e controprova. In tal caso, ai fini della verbalizzazione dei voti contrari e delle astensioni, l'azionista dissenziente o astenuto deve esibire, secondo le indicazioni del presidente, un documento di identificazione personale e il contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari;</p> <p>b) per appello nominale. In tal caso, ciascun votante deve esibire un documento di identificazione personale e il contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari quando risponde all'appello con voto favorevole o contrario o con dichiarazione di astensione ovvero con voto di preferenza nelle deliberazioni indicate all'art. 15, comma 5 del Regolamento;</p> <p>c) con voto elettronico, con le garanzie indicate all'art. 17 del Regolamento. In tal caso, ciascun votante esprime con dispositivo informatico, per il numero dei diritti di voto registrati sul contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari, il voto favorevole o contrario o l'astensione ovvero il voto di preferenza nelle deliberazioni indicate all'art. 15, comma 5 del Regolamento.</p>	<p>Art. 14 Votazione</p> <p>1) Il presidente stabilisce prima dell'apertura della trattazione della proposta di delibera all'ordine del giorno, alternativamente una delle seguenti modalità di votazione a scrutinio palese:</p> <p>a) per alzata di mano, con prova e controprova. In tal caso, ai fini della verbalizzazione dei voti contrari e delle astensioni, il socio dissenziente o astenuto deve esibire, secondo le indicazioni del presidente, un documento di identificazione personale e il contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari;</p> <p>b) per appello nominale. In tal caso, ciascun votante deve esibire un documento di identificazione personale e il contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari quando risponde all'appello con voto favorevole o contrario o con dichiarazione di astensione ovvero con voto di preferenza nelle deliberazioni indicate all'art. 15, comma 5 del Regolamento;</p> <p>c) con voto elettronico, con le garanzie indicate all'art. 17 del Regolamento. In tal caso, ciascun votante esprime con dispositivo informatico, per il numero dei diritti di voto registrati sul contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari, il voto favorevole o contrario o l'astensione ovvero il voto di preferenza nelle deliberazioni indicate all'art. 15, comma 5 del Regolamento.</p> <p>Le modalità di votazione sono esposte dal presidente in Assemblea.</p>

<p>Le modalità di votazione sono esposte dal presidente in Assemblea.</p> <p>2) Il presidente può proporre, prima della trattazione dell'ordine del giorno, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>3) Prima di dare inizio alle operazioni di voto il presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 13, comma 7 del Regolamento.</p> <p>4) I provvedimenti di cui all'art. 13, comma 6 e 7 del Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.</p>	<p>2) Il presidente può proporre, prima della trattazione dell'ordine del giorno, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>3) Prima di dare inizio alle operazioni di voto il presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 13, comma 7 del Regolamento.</p> <p>4) I provvedimenti di cui all'art. 13, comma 6 e 7 del Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.</p>
<p>Art. 15 Nomina alle cariche sociali</p> <p>1) Le candidature alla carica di amministratore osservano i requisiti e le modalità prescritti dagli artt. 20 e 21 dello statuto; le candidature alla carica di sindaco osservano i requisiti e le modalità prescritti dagli artt. 32 e 33 dello statuto. L'avviso di convocazione dell'Assemblea indica i dipendenti della Banca o di sue controllate, incaricati dal Consiglio di amministrazione, dinanzi i quali gli azionisti possono firmare la presentazione delle liste di candidati.</p> <p>2) Per la sostituzione degli amministratori ai sensi dell'art. 22 comma 4 dello statuto e per la sostituzione dei sindaci, ai sensi dell'art. 33, comma 12 dello statuto, le candidature devono essere depositate presso la sede legale della Banca almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>3) Alle candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono non verrà dato seguito.</p> <p>4) Le liste dei candidati amministratori, le liste dei candidati sindaci nonché le candidature individuali per la sostituzione degli amministratori, ai sensi dell'art. 22, comma 4 dello statuto e per la sostituzione dei sindaci, ai sensi dell'art. 33, comma 12 dello statuto, complete della documentazione prescritta, sono a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Banca e nei Locali dell'Assemblea chiamata a eleggere le rispettive cariche sociali. I curricula dei candidati sono pubblicati sul sito www.bancapopolare.it e resi noti dal presidente, in forma sintetica, in Assemblea prima della votazione. È data facoltà a ciascun candidato di presentarsi all'Assemblea; la presentazione dura, di norma, due minuti.</p> <p>5) Per la nomina degli amministratori e dei sindaci, gli azionisti votano esclusivamente la lista prescelta. Per la votazione di nomina ai sensi dell'art. 21, comma 8 lettera (c) ovvero ai sensi dell'art. 22, comma 4 e ai sensi dell'art. 33, comma 9 lettera (d) o lettera (e) ovvero ai sensi dell'art. 33, comma 12 dello statuto, gli azionisti esprimono le loro preferenze in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere.</p>	<p>Art. 15 Nomina alle cariche sociali</p> <p>1) Le candidature alla carica di amministratore osservano i requisiti e le modalità prescritti dagli artt. 20 e 21 dello statuto; le candidature alla carica di sindaco osservano i requisiti e le modalità prescritti dagli artt. 32 e 33 dello statuto. L'avviso di convocazione dell'Assemblea indica i dipendenti della Banca o di società da essa controllate, incaricati dal Consiglio di amministrazione, dinanzi i quali i soci possono firmare la presentazione delle liste di candidati.</p> <p>2) Per la sostituzione degli amministratori ai sensi dell'art. 22 comma 4 dello statuto e per la sostituzione dei sindaci, ai sensi dell'art. 33, comma 12 dello statuto, le candidature devono essere depositate presso la sede legale della Banca almeno dieci giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>3) Alle candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono non verrà dato seguito.</p> <p>4) Le liste dei candidati amministratori, le liste dei candidati sindaci nonché le candidature individuali per la sostituzione degli amministratori, ai sensi dell'art. 22, comma 4 dello statuto e per la sostituzione dei sindaci, ai sensi dell'art. 33, comma 12 dello statuto, complete dell'informativa prescritta, sono a disposizione dei soci presso la sede legale della Banca e sul sito www.volksbank.it. I curricula sono resi noti dal presidente, in forma sintetica, in Assemblea prima della votazione. È data facoltà a ciascun candidato di presentarsi all'Assemblea; la presentazione dura, di norma, due minuti.</p> <p>5) Per la nomina degli amministratori e dei sindaci, gli aventi diritto votano esclusivamente la lista prescelta. Per la votazione di nomina ai sensi dell'art. 21, comma 8 lettera (c) ovvero ai sensi dell'art. 22, comma 4 e ai sensi dell'art. 33, comma 9 lettera (d) o lettera (e) ovvero ai sensi dell'art. 33, comma 12 dello statuto, gli aventi diritto esprimono le loro preferenze in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere.</p>

<p>Art. 16 Operazioni di scrutinio</p> <p>1) Il presidente dichiara approvata la proposta di delibera che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto. Per l'elezione degli amministratori e dei sindaci, il presidente dichiara eletti i candidati in base ai meccanismi del voto di lista previsti dallo statuto.</p>	<p>Art. 16 Operazioni di scrutinio</p> <p>1) Il presidente dichiara approvata la proposta di delibera che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto. Per l'elezione degli amministratori e dei sindaci, il presidente dichiara eletti i candidati in base ai meccanismi del voto di lista previsti dallo statuto.</p>
<p>Art. 17 Sistemi di voto elettronico</p> <p>1) Il sistema di voto elettronico deve garantire, in ogni caso, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni.</p> <p>2) Nelle votazioni elettroniche per l'elezione degli amministratori e dei sindaci, sono rese visibili in Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - secondo l'ordine di deposito ai sensi degli artt. 21 e 33 dello statuto, le liste dei candidati; - in ordine alfabetico, i candidati amministratori e i candidati sindaci quando l'Assemblea debba procedere alla votazione di nomina ai sensi dell'art. 21, comma 8 lettera (c) ovvero ai sensi dell'art. 22, comma 4 e ai sensi dell'art. 33, comma 9 lettera (d) o lettera (e) ovvero ai sensi dell'art. 33, comma 12 dello statuto. <p>3) Nelle votazioni elettroniche, i diritti di voto in proprio e per delega conferita a norma di statuto, sono esercitati simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione.</p>	<p>Art. 17 Sistemi di voto elettronico</p> <p>1) Il sistema di voto elettronico deve garantire, in ogni caso, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni.</p> <p>2) Nelle votazioni elettroniche per l'elezione degli amministratori e dei sindaci, sono rese visibili in Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - secondo l'ordine di deposito ai sensi degli artt. 21 e 33 dello statuto, le liste dei candidati; - in ordine alfabetico, i candidati amministratori e i candidati sindaci quando l'Assemblea debba procedere alla votazione di nomina ai sensi dell'art. 21, comma 8 lettera (c) ovvero ai sensi dell'art. 22, comma 4 e ai sensi dell'art. 33, comma 9 lettera (d) o lettera (e) ovvero ai sensi dell'art. 33, comma 12 dello statuto. <p>3) Nelle votazioni elettroniche, i diritti di voto in proprio e per delega conferita a norma di statuto, sono esercitati simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione.</p>
<p>Art. 18 Disposizioni finali</p> <p>1) L'Assemblea può, con le maggioranze previste dalla legge e dallo statuto per la convocazione ordinaria, deliberare, di volta in volta, di derogare a una o più norme del Regolamento.</p> <p>2) Ogni modificazione del Regolamento è soggetta a delibera dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Popolare dell'Alto Adige.</p> <p>3) Per quanto non espressamente stabilito dal Regolamento, valgono le norme di legge e di statuto riguardanti l'Assemblea e i richiami all'avviso di convocazione.</p>	<p>Art. 18 Disposizioni finali</p> <p>1) L'Assemblea può, con le maggioranze previste dalla legge e dallo statuto per la convocazione ordinaria, deliberare, di volta in volta, di derogare a una o più norme del Regolamento.</p> <p>2) Ogni modificazione del Regolamento è soggetta a delibera dell'Assemblea ordinaria.</p> <p>3) Per quanto non espressamente stabilito dal Regolamento, valgono le norme di legge e di statuto riguardanti l'Assemblea e i richiami all'avviso di convocazione.</p>

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta presentata dal Consiglio di amministrazione sul 9° punto all'Ordine del giorno,

delibera:

- *di approvare le modifiche al Regolamento dell'Assemblea proposte dal Consiglio di amministrazione.*

Il "Regolamento dell'Assemblea" è rubricato agli atti del verbale di questa delibera assembleare."

PARTE STRAORDINARIA

1° PUNTO: **Statuto sociale: Approvazione delle modifiche agli articoli 1, 2, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 26, 28, 29 e 32.**

Signori Soci,

l'Assemblea 30 marzo 2019 in costituzione straordinaria, delibera sulla proposta di modifica dello Statuto sociale deliberata dal Consiglio di amministrazione e che ha ottenuto la liberatoria di Banca d'Italia ai sensi degli artt. 56 e 61 del Testo Unico Bancario.

Le modifiche sono incentrate, in particolare:

- sull'obbligatoria organizzazione degli assetti societari in Gruppo bancario a seguito dell'acquisizione della partecipazione di controllo in una società finanziaria, funzionale per poter reperire, sul mercato, liquidità a costo contenuto (attività di funding); e
- su alcune semplificazioni per garantire alle assemblee la più ampia partecipazione di soci possibile.

La costituzione del Gruppo bancario

La Banca intende avviare un Piano di funding in obbligazioni bancarie garantite ex art. 7-bis della Legge n. 130/1999 (le "OBG"), destinate a investitori istituzionali, per ottenere provvista di liquidità a più lungo termine e sostenibile sul piano dei costi. La disciplina delle OBG richiede che le garanzie delle obbligazioni siano gestite con principio di separatezza da una società finanziaria "veicolo", dedicata esclusivamente a tale attività e giuridicamente indipendente dalla banca emittente ancorché controllata da quest'ultima. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Testo Unico Bancario, la banca capogruppo e le società [...] finanziarie [...] da questa controllate si compongono in gruppo bancario sul quale vigila Banca d'Italia.

La Banca, con liberatoria di Banca d'Italia, ha acquisito la partecipazione di controllo della finanziaria Voba CB Srl, cessionaria per le garanzie delle obbligazioni bancarie che la Banca andrà a emettere. L'assetto di gruppo venutosi a creare è sottoposto alle regole della Vigilanza consolidata e con onere per la Banca in veste di Capogruppo di emanare nei confronti di Voba CB le disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni impartite da Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del "Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige".

La Banca ha pertanto proposto domanda di iscrizione nuova all'Albo dei gruppi bancari tenuto da Banca d'Italia. La domanda ha ottenuto l'assenso di Banca d'Italia in marzo 2019. La Banca presenta dunque a questa Assemblea straordinaria dei soci 30 marzo 2019 il progetto di modificazione dello statuto volto a recepire la propria condizione di Capogruppo con gli emendamenti degli articoli 2 (Oggetto sociale), 28 (Attribuzioni del Consiglio di amministrazione) e 32 (Collegio sindacale).

Le semplificazioni per garantire la più ampia partecipazione all'Assemblea

Al fine di garantire all'Assemblea soci la più ampia partecipazione possibile, con la novella dell'art. 12 si propone di

- abolire il vincolo statutario tale per cui le deleghe possono essere scambiate solo tra soci;
- agevolare il conferimento delle deleghe in ambiente securizzato IT e la loro trasmissione alla Banca con modalità informatiche: le modalità saranno, di volta in volta, indicate nell'avviso di convocazione;
- prevedere il rappresentante designato dal Cda – in analogia alla previsione dell'art.135-undecies TUF per le quotate – per il conferimento di delega con le garanzie indicate dalla normativa Consob;
- aprire al voto elettronico a distanza, se previsto e con le modalità indicate dall'avviso di convocazione e con garanzia di poter identificare i soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni.

Sono previsti, inoltre limitati interventi correttivi agli art. 1, 6, 11, 13, 15, 16, 26 e 29 evidenziati nell'articolo e che non producono effetti di rilievo sul governo societario della Banca.

Il progetto di modifica statutaria è stato sottoposto a procedura di Vigilanza ex art. 56 e art. 61 del Testo Unico Bancario. All'esito dell'istruttoria, con Nota Prot N° 0365294/19 del 20 marzo 2019 Banca d'Italia ha accertato di non ravvisare nelle modifiche proposte, elementi di contrasto con il *principio di sana e prudente gestione*.

Lo Statuto è pubblicato sul sito www.bancapopolare.it ed è a disposizione degli azionisti di Banca Popolare dell'Alto Adige presso la sede legale della Banca e i luoghi in cui si svolgono le Assemblee.

<p>Titolo I Costituzione della Società</p> <p>Art. 1 Denominazione</p> <p>1) È costituita la Banca Popolare dell'Alto Adige società per azioni (in lingua tedesca: Südtiroler Volksbank Aktiengesellschaft) riveniente dalla trasformazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Società cooperativa per azioni a seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016, ai sensi dell'art. 29, comma 2-ter del Testo Unico Bancario.</p> <p>2) La Società è retta dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge. La Società è soggetta ai controlli di Vigilanza in conformità alle disposizioni del Testo Unico Bancario. Lo Statuto della Società è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.</p> <p>3) La Società può operare utilizzando, anche da soli e/o in forma abbreviata, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, altresì "Banca Popolare di Marostica" in aggiunta a quelli storicamente utilizzati.</p>	<p>Titolo I Costituzione della Società</p> <p>Art. 1 Denominazione</p> <p>1) È costituita la Banca Popolare dell'Alto Adige società per azioni (in lingua tedesca: Südtiroler Volksbank Aktiengesellschaft).</p> <p>2) La Società è retta da questo Statuto e dalle disposizioni di legge. La Società è soggetta ai controlli di Vigilanza in conformità alle disposizioni del Testo Unico Bancario. Lo Statuto della Società è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.</p> <p>3) La Società può operare utilizzando, in aggiunta alla propria denominazione, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, le denominazioni e/o i marchi o segni distintivi delle società nella stessa incorporate.</p>
<p>Art. 2 Oggetto sociale</p> <p>1) La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.</p> <p>2) A tal fine la Società presta speciale attenzione alla valorizzazione del territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva.</p> <p>3) La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari, tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e di intermediazione mobiliare, ivi comprese le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, nonché eseguire ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>4) Per conseguire le proprie finalità istituzionali, la Società può aderire a associazioni e a consorzi e stipulare accordi in Italia e all'estero.</p>	<p>Art. 2 Oggetto sociale</p> <p>1) La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.</p> <p>2) La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari, tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e di intermediazione mobiliare, ivi comprese le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, nonché eseguire ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>3) La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige (in lingua tedesca: Bankengruppe Südtiroler Volksbank), ai sensi dell'art. 61 del Testo Unico Bancario, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.</p> <p>4) La Società presta speciale attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio, ove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.</p> <p>5) Per conseguire le proprie finalità istituzionali, la Società può aderire a associazioni e a consorzi e stipulare accordi in Italia e all'estero.</p>

Statuto

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

<p>Art. 3 Sede legale e dipendenze</p> <p>1) La Società ha sede legale e direzione generale nel comune di Bolzano. Essa può, con le autorizzazioni prescritte, istituire, trasferire e sopprimere dipendenze e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.</p>	<p>Art. 3 Sede legale e dipendenze</p> <p>1) La Società ha sede legale e direzione generale nel comune di Bolzano. Essa può, con le autorizzazioni prescritte, istituire, trasferire e sopprimere dipendenze e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.</p>
<p>Art. 4 Durata</p> <p>1) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.</p>	<p>Art. 4 Durata</p> <p>1) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.</p>
<p>Titolo II Capitale sociale e azioni</p> <p>Art. 5 Capitale sociale</p> <p>1) Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 201.993.752 diviso in 50.498.438 azioni nominative ordinarie.</p> <p>2) Le azioni sono indivisibili e non sono consentite co-intestazioni. Nel caso di comproprietà di azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni da essa fatte a uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.</p> <p>3) Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.</p> <p>4) Con modificazione dello Statuto possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.</p> <p>5) L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo, nelle forme previste dalla normativa vigente e può deliberare, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione. L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.</p> <p>6) L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili al personale in ottemperanza alla normativa vigente.</p> <p>7) L'Assemblea straordinaria dei soci 23 febbraio 2015, in conformità all'art. 2420-ter cod.civ., ha attribuito al Consiglio di amministrazione la facoltà:</p> <p>i) di deliberare ed emettere, fissandone le condizioni, in una o più volte, entro e non oltre il 23.02.2020, un prestito obbligazionario sino a un importo complessivo massimo di nominali euro 100.000.000 (cento milioni) in obbligazioni e/o obbligazioni cum warrant, convertibili in azioni ordinarie della Società, da offrire in opzione agli azionisti ed eventuali portatori di obbligazioni convertibili della Società, con conseguente aumento scindibile del capitale sociale al servizio della conversione.</p> <p>Al Consiglio di amministrazione è attribuita ogni più ampia facoltà di stabilire i termini e le modalità per attuare le deleghe indicate al precedente punto (i) di questo comma 7 e, in generale, di deliberare e provvedere ogni altro adempimento necessario o ritenuto utile ai fini di questa delibera dell'Assemblea.</p>	<p>Titolo II Capitale sociale e azioni</p> <p>Art. 5 Capitale sociale</p> <p>1) Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 201.993.752 diviso in 50.498.438 azioni nominative ordinarie.</p> <p>2) Le azioni sono indivisibili e non sono consentite co-intestazioni. Nel caso di comproprietà di azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni da essa fatte a uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.</p> <p>3) Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.</p> <p>4) Con modificazione dello Statuto possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.</p> <p>5) L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare aumenti di capitale con modificazione dello Statuto, nelle forme previste dalla normativa vigente e può deliberare, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione. L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.</p> <p>6) L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili al personale in ottemperanza alla normativa vigente.</p> <p>7) L'Assemblea straordinaria dei soci 23 febbraio 2015, in conformità all'art. 2420-ter cod.civ., ha attribuito al Consiglio di amministrazione la facoltà:</p> <p>i) di deliberare ed emettere, fissandone le condizioni, in una o più volte, entro e non oltre il 23.02.2020, un prestito obbligazionario sino a un importo complessivo massimo di nominali euro 100.000.000 (cento milioni) in obbligazioni e/o obbligazioni cum warrant, convertibili in azioni ordinarie della Società, da offrire in opzione agli azionisti ed eventuali portatori di obbligazioni convertibili della Società, con conseguente aumento scindibile del capitale sociale al servizio della conversione.</p> <p>Al Consiglio di amministrazione è attribuita ogni più ampia facoltà di stabilire i termini e le modalità per attuare le deleghe indicate al precedente punto (i) di questo comma 7 e, in generale, di deliberare e provvedere ogni altro adempimento necessario o ritenuto utile ai fini di questa delibera dell'Assemblea.</p>

Statuto

8) Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod.civ., di deliberare, anche in forma scindibile e per tranches, per un periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare del 26 novembre 2016, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1 cod.civ., di massimi euro 300.000,00 (trecentomila/00), a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari da assegnare, in esecuzione delle politiche di remunerazione di volta in volta vigenti, al personale di Banca Popolare dell'Alto Adige che ricopre posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi della Società.

L'aumento gratuito del capitale avverrà mediante utilizzo della riserva vincolata per aumento di capitale - a servizio del Piano di Stock Grant 2016, deliberato dall'Assemblea ordinaria del 26 novembre 2016 nonché a servizio di eventuali altri Piani di Stock Grant da deliberarsi in relazione agli anni di competenza 2017 e 2018 - la cui costituzione, per un ammontare pari a euro 300.000,00 (trecentomila/00), è stata deliberata dall'Assemblea ordinaria sempre il 26 novembre 2016.

Le azioni oggetto dell'aumento di capitale gratuito avranno godimento regolare e saranno emesse in più tranches, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento del Piano.

Sono delegate al Consiglio di amministrazione - con facoltà di sub-delega ai propri componenti - tutte le occorrenti facoltà relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra e in particolare all'attribuzione e all'emissione delle nuove azioni a servizio del Piano nei termini e alle condizioni ivi previsti, nonché la facoltà di apportare le conseguenti modifiche al presente articolo, al fine di adeguare di volta in volta l'ammontare del capitale sociale.

Trascorso il termine entro il quale l'aumento di cui sopra dovrà essere eseguito, alle condizioni previste dal Piano, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo corrispondente alle azioni emesse.

Art. 6 Diritto di voto e limiti

- 1) Ogni azione dà diritto a un voto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma di questo articolo.
- 2) ~~Fino al 26 marzo 2017 o comunque fino alla data prevista dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società superiore al 5% del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate.~~
- ~~Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma del cod.civ.. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia). Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciario o/o interposta persona o/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 cod.civ. se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione.~~
- ~~Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.~~

Art. 7 Trasferimento delle azioni e possibili vincoli

- 1) Salvi eventuali limiti di legge, le azioni sono liberamente trasferibili, con le modalità pro tempore vigenti, a qualsiasi titolo tra vivi e mortis causa.

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

8) Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod.civ., di deliberare, anche in forma scindibile e per tranches, per un periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare del 26 novembre 2016, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1 cod.civ., di massimi euro 300.000,00 (trecentomila/00), a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari da assegnare, in esecuzione delle politiche di remunerazione di volta in volta vigenti, al personale di Banca Popolare dell'Alto Adige che ricopre posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi della Società.

L'aumento gratuito del capitale avverrà mediante utilizzo della riserva vincolata per aumento di capitale - a servizio del Piano di Stock Grant 2016, deliberato dall'Assemblea ordinaria del 26 novembre 2016 nonché a servizio di eventuali altri Piani di Stock Grant da deliberarsi in relazione agli anni di competenza 2017 e 2018 - la cui costituzione, per un ammontare pari a euro 300.000,00 (trecentomila/00), è stata deliberata dall'Assemblea ordinaria sempre il 26 novembre 2016.

Le azioni oggetto dell'aumento di capitale gratuito avranno godimento regolare e saranno emesse in più tranches, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento del Piano.

Sono delegate al Consiglio di amministrazione - con facoltà di sub-delega ai propri componenti - tutte le occorrenti facoltà relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra e in particolare all'attribuzione e all'emissione delle nuove azioni a servizio del Piano nei termini e alle condizioni ivi previsti, nonché la facoltà di apportare le conseguenti modifiche al presente articolo, al fine di adeguare di volta in volta l'ammontare del capitale sociale.

Trascorso il termine entro il quale l'aumento di cui sopra dovrà essere eseguito, alle condizioni previste dal Piano, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo corrispondente alle azioni emesse.

Art. 6 Diritto di voto

- 1) Ogni azione dà diritto a un voto.

Art. 7 Trasferimento delle azioni e possibili vincoli

- 1) Salvi eventuali limiti di legge, le azioni sono liberamente trasferibili, con le modalità pro tempore vigenti, a qualsiasi titolo tra vivi e mortis causa.

Statuto

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

<p>2) Le azioni possono essere oggetto di esecuzione forzata ad iniziativa della Società in caso di inadempimento delle obbligazioni del socio verso la Società secondo quanto previsto dalla legge.</p> <p>3) Sulle azioni possono essere costituiti vincoli e diritti reali, sempre nei limiti consentiti dalla disciplina vigente.</p>	<p>2) Le azioni possono essere oggetto di esecuzione forzata ad iniziativa della Società in caso di inadempimento delle obbligazioni del socio verso la Società secondo quanto previsto dalla legge.</p> <p>3) Sulle azioni possono essere costituiti vincoli e diritti reali, sempre nei limiti consentiti dalla disciplina vigente.</p>
<p>Art. 8 Dividendo e quota di liquidazione</p> <p>1) La partecipazione agli utili e al patrimonio della Società è proporzionata alle azioni possedute.</p> <p>2) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.</p>	<p>Art. 8 Dividendo e quota di liquidazione</p> <p>1) La partecipazione agli utili e al patrimonio della Società è proporzionata alle azioni possedute.</p> <p>2) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.</p>
<p>Art. 9 Recesso del socio</p> <p>1) Il recesso è ammesso nei casi e con le modalità, i limiti e gli effetti previsti dalle disposizioni anche regolamentari pro tempore vigenti e dal presente Statuto.</p> <p>2) È in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione, modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni nonché in ogni altro caso di recesso derivante da disposizioni di legge derogabili dallo Statuto sociale.</p> <p>3) Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni di legge.</p>	<p>Art. 9 Recesso del socio</p> <p>1) Il recesso è ammesso nei casi e con le modalità, i limiti e gli effetti previsti dalle disposizioni anche regolamentari pro tempore vigenti e da questo Statuto.</p> <p>2) È in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione, modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni nonché in ogni altro caso di recesso derivante da disposizioni di legge derogabili dallo Statuto sociale.</p> <p>3) Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni di legge.</p>
<p>Titolo III Organi sociali</p> <p>Art. 10 Organi sociali</p> <p>1) L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:</p> <ul style="list-style-type: none">a) all'Assemblea dei socib) al Consiglio di amministrazionec) al presidented) al Comitato esecutivo, se nominatoe) al Collegio sindacalef) alla Direzione generale.	<p>Titolo III Organi sociali</p> <p>Art. 10 Organi sociali</p> <p>1) L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:</p> <ul style="list-style-type: none">a) all'Assemblea dei socib) al Consiglio di amministrazionec) al presidented) al Comitato esecutivo, se nominatoe) al Collegio sindacalef) alla Direzione generale.

Statuto

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

<p>Art. 11 Convocazione dell'Assemblea dei soci</p> <p>1) L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei modi e nei termini di legge, dal Consiglio di amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio sindacale – presso la sede della Società oppure in altro luogo nella provincia di Bolzano indicato dall'avviso di convocazione.</p> <p>2) L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, si svolge di regola in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'Assemblea ordinaria e sia quella straordinaria si tengano in più convocazioni.</p> <p>3) L'avviso di convocazione è pubblicato nei tempi e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo applicabili. L'avviso di convocazione contiene:</p> <p>a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e, per l'ipotesi che in prima convocazione l'Assemblea non sia regolarmente costituita, gli estremi della seconda convocazione;</p> <p>b) l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni la cui indicazione sia richiesta dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.</p> <p>L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su uno dei due quotidiani a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore" o "Milano Finanza", almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.</p> <p>4) L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali contigui o distanti, ubicati anche al di fuori della provincia di Bolzano, audio/video collegati con il luogo dove si tiene l'Assemblea e sono presenti il presidente e il segretario, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in particolare, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione ed esprimere il proprio voto.</p> <p>In tal caso nell'avviso di convocazione sono indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>5) Nel caso in cui si verificano ostacoli tecnici tali da impedire lo svolgimento o il proseguimento dell'Assemblea regolarmente costituita, impedendone la conclusione nel corso dello stesso giorno, il presidente, previa constatazione fatta risultare a verbale mediante la sintetica indicazione dei motivi, sospende la riunione. Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni già assunte dall'Assemblea e che devono risultare da verbale. Per la trattazione degli argomenti, non ancora esaminati e deliberati a causa degli impedimenti suddetti, l'Assemblea deve essere riconvocata nei termini di legge e di Statuto e si applicano a tali nuove convocazioni le disposizioni dei commi precedenti.</p> <p>6) Il Consiglio di amministrazione convoca inoltre l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta domanda scritta, nella quale siano indicati gli argomenti da trattare, da tanti soci con diritto di voto che, alla data della presentazione della domanda stessa, rappresentino la percentuale del capitale sociale richiesta dalla normativa applicabile. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.</p>	<p>Art. 11 Convocazione dell'Assemblea dei soci</p> <p>1) L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei modi e nei termini di legge, dal Consiglio di amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio sindacale – presso la sede della Società oppure in altro luogo nella provincia di Bolzano indicato dall'avviso di convocazione.</p> <p>2) L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, si svolge di regola in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'Assemblea ordinaria e sia quella straordinaria si tengano in più convocazioni.</p> <p>3) L'avviso di convocazione è pubblicato nei tempi e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo applicabili. L'avviso di convocazione contiene:</p> <p>a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'unica convocazione e, qualora l'Assemblea sia prevista in più convocazioni, gli estremi della prima e della seconda convocazione;</p> <p>b) l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni la cui indicazione sia richiesta dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.</p> <p>L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su uno dei due quotidiani a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore" o "Milano Finanza" almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica oppure in prima convocazione.</p> <p>4) L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali contigui o distanti, ubicati anche al di fuori della provincia di Bolzano, audio/video collegati con il luogo dove si tiene l'Assemblea e sono presenti il presidente e il segretario, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in particolare, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione ed esprimere il proprio voto.</p> <p>In tal caso nell'avviso di convocazione sono indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove sono presenti il presidente e il segretario.</p> <p>5) Nel caso in cui si verificano ostacoli tecnici tali da impedire lo svolgimento o il proseguimento dell'Assemblea regolarmente costituita, impedendone la conclusione nel corso dello stesso giorno, il presidente, previa constatazione fatta risultare a verbale mediante la sintetica indicazione dei motivi, sospende la riunione. Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni già assunte dall'Assemblea e che devono risultare da verbale. Per la trattazione degli argomenti, non ancora esaminati e deliberati a causa degli impedimenti suddetti, l'Assemblea deve essere riconvocata nei termini di legge e di Statuto e si applicano a tali nuove convocazioni le disposizioni dei commi precedenti.</p> <p>6) Il Consiglio di amministrazione convoca inoltre l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta domanda scritta, nella quale siano indicati gli argomenti da trattare, da tanti soci con diritto di voto che, alla data della presentazione della domanda stessa, rappresentino la percentuale del capitale sociale richiesta dalla normativa applicabile. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.</p>
<p>Art. 12 Intervento del socio all'Assemblea e rappresentanza</p>	<p>Art. 12 Intervento del socio all'Assemblea e rappresentanza</p>

Statuto

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

- 1) Per l'intervento all'Assemblea è richiesta l'attestazione dell'intermediario depositario come previsto dalla normativa. Tale certificazione dovrà essere richiesta all'intermediario depositario almeno ~~due giorni antecedenti la data prevista per l'Assemblea.~~
- 2) È ammessa la rappresentanza di un socio ~~da parte di altro socio avente diritto di intervenire e votare in Assemblea,~~ che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società o di società controllate. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e ~~del regolamento dell'Assemblea,~~ valgono per tutte le convocazioni della medesima Assemblea. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

- 1) Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto e per i quali la Società abbia ottenuto, **entro i termini previsti dalla normativa,** l'attestazione di legittimazione, comunicata dall'intermediario depositario aderente al servizio di gestione accentrata degli strumenti finanziari.
- 2) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge. **La delega può essere conferita e può essere notificata alla Società anche in modalità elettronica secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.**
- 3) **Il Consiglio di amministrazione può designare uno o più soggetti cui i titolari di diritti di voto possono, con le modalità previste dalla normativa vigente per le società con azioni quotate sui mercati regolamentati italiani, applicabile alla Società per effetto del richiamo nel presente Statuto, conferire delega per tutte o per parte delle proposte all'ordine del giorno con indicazione necessaria delle istruzioni di voto, a pena di nullità della delega o della parte di delega sprovvista di istruzioni. Della designazione è data notizia nell'avviso di convocazione.**
- 4) **Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.**

Statuto

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

<p>Art. 13 Competenze dell'Assemblea</p> <p>1) L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di Statuto, dal regolamento dell'Assemblea.</p> <p>2) L'Assemblea ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none">a) discute e delibera sul bilancio, uditi la relazione del Consiglio di amministrazione e quella del Collegio sindacale, e destina gli utili;b) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del Collegio sindacale. Essa conferisce l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;c) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;d) determina la misura dei compensi degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti nonché le indennità di presenza degli amministratori e dei sindaci;e) approva il regolamento che disciplina i limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori;f) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti dell'Organo amministrativo e del personale dipendente;g) approva i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;h) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;i) approva il regolamento dell'Assemblea;j) delibera sugli altri oggetti di sua competenza per legge o disposizione statutaria. <p>3) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, salvo quanto disposto al successivo art. 28, comma 2, lettere (t), (v) e (w) e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza per legge o previsione statutaria.</p>	<p>Art. 13 Competenze dell'Assemblea</p> <p>1) L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di Statuto, dal regolamento dell'Assemblea.</p> <p>2) L'Assemblea ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none">a) discute e delibera sul bilancio, uditi la relazione del Consiglio di amministrazione e quella del Collegio sindacale, e destina gli utili;b) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del Collegio sindacale. Essa conferisce l'incarico, sentito il Collegio sindacale, al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;c) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;d) determina la misura dei compensi degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti nonché le indennità di presenza degli amministratori e dei sindaci;e) approva il regolamento che disciplina i limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori e dei sindaci;f) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti dell'Organo amministrativo e del personale dipendente;g) approva i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;h) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;i) approva il regolamento dell'Assemblea;j) delibera sugli altri oggetti di sua competenza per legge o disposizione statutaria. <p>3) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, salvo quanto disposto al successivo art. 28, comma 2, lettere (s), (u) e (v) e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza per legge o previsione statutaria</p>
<p>Art. 14 Regolamento assembleare</p> <p>1) Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. L'Assemblea, con i <i>quorum</i> previsti dalla legge e dallo Statuto per l'Assemblea ordinaria, può deliberare, di volta in volta, di derogare a una o più norme del regolamento.</p>	<p>Art. 14 Regolamento assembleare</p> <p>1) Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. L'Assemblea, con i <i>quorum</i> previsti dalla legge e dallo Statuto per l'Assemblea ordinaria, può deliberare, di volta in volta, di derogare a una o più norme del regolamento.</p>
<p>Art. 15 Presidenza dell'Assemblea</p> <p>1) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza di questi, da persona designata dagli intervenuti.</p> <p>2) Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per accertare il diritto degli</p>	<p>Art. 15 Presidenza dell'Assemblea</p> <p>1) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza di questi, da persona designata dagli intervenuti.</p> <p>2) Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per accertare il diritto degli</p>

Statuto

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

<p>intervenuti a partecipare all'Assemblea e constatare se questa sia regolarmente costituita e in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni e proclamare i risultati.</p> <p>3) L'Assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario e sceglie gli scrutatori. Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il presidente lo reputi opportuno, la funzione di segretario è assunta da un notaio designato dal presidente.</p>	<p>intervenuti a partecipare all'Assemblea e constatare se questa sia regolarmente costituita e in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni e proclamare i risultati.</p> <p>3) Il presidente incarica un notaio di redigere il verbale dell'Assemblea oppure propone all'Assemblea di designare per tale funzione un segretario; nel caso di Assemblea straordinaria, il verbale è redatto da un notaio. Il presidente può nominare uno o più scrutatori.</p>
<p>Art. 16 Costituzione dell'Assemblea</p> <p>1) Qualora l'Assemblea sia tenuta in unica convocazione:</p> <p>a) l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata in Assemblea, conformemente a quanto previsto dalla legge;</p> <p>b) l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o per delega di almeno un quinto del capitale sociale e, per le materie indicate al seguente comma 3, con la quota di capitale sociale ivi indicata.</p> <p>2) In caso di più convocazioni:</p> <p>a) l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia rappresentata in Assemblea almeno la metà del capitale sociale, fermo quanto previsto all'art. 6, comma 2, dello Statuto ed escludendo, negli altri casi, dal computo le azioni prive del diritto di voto; l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione e nelle convocazioni successive, qualunque sia il capitale sociale rappresentato;</p> <p>b) l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia rappresentata in Assemblea almeno la metà del capitale sociale e, per le materie indicate al seguente comma 3, la quota di capitale sociale ivi indicata; l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale; l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando sia rappresentato almeno un quinto del capitale sociale.</p> <p>3) Per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma 5, cod.civ. l'Assemblea è validamente costituita con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. Per la deliberazione del trasferimento della sede legale e della direzione generale è necessaria la presenza in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno la metà del capitale sociale in unica convocazione o, qualora l'Assemblea sia convocata in più convocazioni, di almeno i due terzi del capitale sociale in prima convocazione e, in seconda convocazione, di almeno la metà del capitale sociale.</p>	<p>Art. 16 Costituzione dell'Assemblea</p> <p>1) Qualora l'Assemblea sia tenuta in unica convocazione:</p> <p>a) l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata in Assemblea, conformemente a quanto previsto dalla legge;</p> <p>b) l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o per delega di almeno un quinto del capitale sociale e, per le materie indicate al seguente comma 3, con la quota di capitale sociale ivi indicata.</p> <p>2) In caso di più convocazioni:</p> <p>a) l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia rappresentata in Assemblea almeno la metà del capitale sociale, escludendo dal computo le azioni prive del diritto di voto; l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione e nelle convocazioni successive, qualunque sia il capitale sociale rappresentato;</p> <p>b) l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia rappresentata in Assemblea almeno la metà del capitale sociale e, per le materie indicate al seguente comma 3, la quota di capitale sociale ivi indicata; l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale; l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando sia rappresentato almeno un quinto del capitale sociale.</p> <p>3) Per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma 5, cod.civ. l'Assemblea è validamente costituita con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. Per la deliberazione del trasferimento della sede legale e della direzione generale è necessaria la presenza in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno la metà del capitale sociale in unica convocazione o, qualora l'Assemblea sia convocata in più convocazioni, di almeno i due terzi del capitale sociale in prima convocazione e, in seconda convocazione, di almeno la metà del capitale sociale.</p>
<p>Art. 17 Validità delle deliberazioni dell'Assemblea</p> <p>1) L'Assemblea delibera, in unica convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea. La nomina alle cariche sociali avviene per gli amministratori e per i sindaci con voto di lista secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 20 e 21 e dagli artt. 32 e 33 dello Statuto. L'Assemblea straordinaria delibera, in un'unica convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, salvo per il trasferimento della sede legale e della direzione generale, deliberato a maggioranza di tre quarti del capitale rappresentato in Assemblea.</p>	<p>Art. 17 Validità delle deliberazioni dell'Assemblea</p> <p>1) L'Assemblea delibera, in unica convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea. La nomina alle cariche sociali avviene per gli amministratori e per i sindaci con voto di lista secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 20 e 21 e dagli artt. 32 e 33 dello Statuto. L'Assemblea straordinaria delibera, in un'unica convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, salvo per il trasferimento della sede legale e della direzione generale, deliberato a maggioranza di tre quarti del capitale rappresentato in Assemblea.</p>

Statuto

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

<p>2) In caso di più convocazioni, l'Assemblea ordinaria delibera sia in prima convocazione e sia in quelle successive, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea. In caso di più convocazioni, l'Assemblea straordinaria delibera sia in prima convocazione e sia in quelle successive, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, salvo per il trasferimento della sede legale e della direzione generale, deliberato a maggioranza di tre quarti del capitale rappresentato in Assemblea.</p> <p>3) Le votazioni dell'Assemblea sono tenute in modo palese, qualunque sia la materia oggetto di votazione.</p>	<p>2) In caso di più convocazioni, l'Assemblea ordinaria delibera sia in prima convocazione e sia in quelle successive, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea. In caso di più convocazioni, l'Assemblea straordinaria delibera sia in prima convocazione e sia in quelle successive, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, salvo per il trasferimento della sede legale e della direzione generale, deliberato a maggioranza di tre quarti del capitale rappresentato in Assemblea.</p> <p>3) Le votazioni dell'Assemblea sono tenute in modo palese, qualunque sia la materia oggetto di votazione.</p>
<p>Art. 18 Proroga dell'Assemblea</p> <p>1) Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.</p> <p>2) Nella sua seconda seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.</p>	<p>Art. 18 Proroga dell'Assemblea</p> <p>1) Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.</p> <p>2) Nella sua seconda seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.</p>
<p>Art. 19 Verbale dell'Assemblea</p> <p>1) Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle Assemblee, è sottoscritto dal presidente della medesima e dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.</p> <p>2) Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.</p>	<p>Art. 19 Verbale dell'Assemblea</p> <p>1) Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle Assemblee, è sottoscritto dal presidente della medesima e dal segretario a norma dell'art. 15 dello statuto.</p> <p>2) Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.</p>

Statuto

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

Art. 20 Composizione del Consiglio di amministrazione

- 1) La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da nove a dodici amministratori, eletti – previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea di approvazione del bilancio nell'anno che precede la nomina – dall'Assemblea e scelti come segue:
- qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da nove amministratori
 - almeno sei, tra i residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;
 - almeno due, tra i residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;
 - il restante amministratore, senza alcun vincolo di residenza;
 - qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da dieci amministratori
 - almeno sette, tra i residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;
 - almeno due, tra i residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;
 - il restante amministratore, senza alcun vincolo di residenza;
 - qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da undici amministratori
 - almeno otto, tra i residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;
 - almeno due, tra i residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;
 - il restante amministratore, senza alcun vincolo di residenza;
 - qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da dodici amministratori
 - almeno otto, tra i residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;
 - almeno due, tra i residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;
 - i restanti amministratori, senza alcun vincolo di residenza.

Ai fini delle nomine, il Consiglio di amministrazione:

- identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei soci in tempo utile, la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare e statutaria.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi nella misura richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e, in difetto di espressa disposizione normativa, deve essere in ogni caso garantita la presenza di almeno due componenti di genere diverso da quello maggiormente rappresentato.

Non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano legati alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato; gli ex dipendenti della Società sono eleggibili, trascorsi dieci anni dallo scioglimento del rapporto di lavoro.

Non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano o divengano amministratori, sindaci o dipendenti di imprese che svolgono attività in diretta concorrenza con quella della Società o comunque di altre banche o società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o di società partecipate.

Il superamento del settantesimo anno di età costituisce causa di ineleggibilità ad amministratore della Società e, per l'amministratore in carica, di decadenza dall'incarico in occasione dell'Assemblea annuale immediatamente successiva al raggiungimento di tale limite per età.

- 2) Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, che tengono conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società nelle quali rivestono la carica.

Art. 20 Composizione del Consiglio di amministrazione

- 1) La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da nove a dodici amministratori, eletti – previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea di approvazione del bilancio nell'anno che precede la nomina – dall'Assemblea e scelti come segue:
- qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da nove amministratori
 - almeno sei, tra i residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;
 - almeno due, tra i residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;
 - il restante amministratore, senza alcun vincolo di residenza;
 - qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da dieci amministratori
 - almeno sette, tra i residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;
 - almeno due, tra i residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;
 - il restante amministratore, senza alcun vincolo di residenza;
 - qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da undici amministratori
 - almeno otto, tra i residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;
 - almeno due, tra i residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;
 - il restante amministratore, senza alcun vincolo di residenza;
 - qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da dodici amministratori
 - almeno otto, tra i residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;
 - almeno due, tra i residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;
 - i restanti amministratori, senza alcun vincolo di residenza.

Ai fini delle nomine, il Consiglio di amministrazione:

- identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei soci in tempo utile, la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare e statutaria.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi nella misura richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e, in difetto di espressa disposizione normativa, deve essere in ogni caso garantita la presenza di almeno due componenti di genere diverso da quello maggiormente rappresentato.

Non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano legati alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato; gli ex dipendenti della Società sono eleggibili, trascorsi dieci anni dallo scioglimento del rapporto di lavoro.

Non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano o divengano amministratori, sindaci o dipendenti di imprese che svolgono attività in diretta concorrenza con quella della Società o comunque di altre banche o società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o di società partecipate.

Il superamento del settantesimo anno di età costituisce causa di ineleggibilità ad amministratore della Società e, per l'amministratore in carica, di decadenza dall'incarico in occasione dell'Assemblea annuale immediatamente successiva al raggiungimento di tale limite per età.

- 2) Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, che tengono conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società nelle quali rivestono la carica.

Statuto

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

<p>Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.</p> <p>3) Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, gli amministratori devono essere dotati di professionalità e competenze adeguate al ruolo da ricoprire. In considerazione delle funzioni da loro svolte e per l'adempimento dei compiti connessi alla carica di amministratore, esclusivamente per gli amministratori della Provincia di Bolzano, è richiesta la piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità richiesta per ricoprire la carica; i singoli amministratori autocertificano la sussistenza del requisito linguistico su un modello predisposto dalla Società.</p> <p>4) Almeno tre amministratori devono essere non esecutivi. Gli amministratori non esecutivi non possono far parte di comitati con funzioni esecutive, non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa. A tali fini, sono considerati esecutivi gli amministratori che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sono membri del Comitato esecutivo, ove istituito, sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società;b) rivestono incarichi direttivi nella Società, sovrintendono a specifiche aree della gestione aziendale o partecipano a comitati manageriali. <p>5) Almeno tre amministratori, che possono coincidere con quelli non esecutivi, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di indipendenza:</p> <ul style="list-style-type: none">a) non devono aver avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative;b) non possono rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;c) non possono essere soci o amministratori o avere relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;d) non devono essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c). <p>La significatività delle relazioni sopra elencate dovrà essere valutata sia in base alla situazione patrimoniale del singolo amministratore sia in base alla rilevanza/importanza del rapporto stesso per la Società.</p> <p>Il venir meno dei requisiti di indipendenza qui definiti in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se gli stessi permangono in capo al numero minimo di amministratori indipendenti che devono avere tali requisiti.</p> <p>6) Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza del mandato di amministratore coincide con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.</p> <p>7) Gli amministratori possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.</p>	<p>Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.</p> <p>3) Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, gli amministratori devono essere dotati di professionalità e competenze adeguate al ruolo da ricoprire. In considerazione delle funzioni da loro svolte e per l'adempimento dei compiti connessi alla carica di amministratore, esclusivamente per gli amministratori della Provincia di Bolzano, è richiesta la piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità richiesta per ricoprire la carica; i singoli amministratori autocertificano la sussistenza del requisito linguistico su un modello predisposto dalla Società.</p> <p>4) Almeno tre amministratori devono essere non esecutivi. Gli amministratori non esecutivi non possono far parte di comitati con funzioni esecutive, non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa. A tali fini, sono considerati esecutivi gli amministratori che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sono membri del Comitato esecutivo, ove istituito, sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società;b) rivestono incarichi direttivi nella Società, sovrintendono a specifiche aree della gestione aziendale o partecipano a comitati manageriali. <p>5) Almeno tre amministratori, che possono coincidere con quelli non esecutivi, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di indipendenza:</p> <ul style="list-style-type: none">a) non devono aver avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative;b) non possono rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;c) non possono essere soci o amministratori o avere relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;d) non devono essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c). <p>La significatività delle relazioni sopra elencate dovrà essere valutata sia in base alla situazione patrimoniale del singolo amministratore sia in base alla rilevanza/importanza del rapporto stesso per la Società.</p> <p>Il venir meno dei requisiti di indipendenza qui definiti in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se gli stessi permangono in capo al numero minimo di amministratori indipendenti che devono avere tali requisiti.</p> <p>6) Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza del mandato di amministratore coincide con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.</p> <p>7) Gli amministratori possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.</p>
---	---

Statuto

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

<p>Art. 21 Nomina del Consiglio di amministrazione</p> <p>1) All'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea procede sulla base di liste. Possono presentare una lista di candidati uno o più soci che abbiano diritto di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il Consiglio di amministrazione e che posseggano, insieme, almeno l'1% del capitale sociale ovvero la minore percentuale eventualmente stabilita dalla disciplina di legge o regolamentare.</p> <p>2) Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio, oppure apposta in presenza di un dipendente della Società appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.</p> <p>3) Le liste devono contenere, in ordine progressivo, tanti candidati quanti sono gli amministratori da eleggere ai sensi dell'art. 20, comma 1 dello Statuto e devono osservare i requisiti di residenza ivi indicati. Almeno tre candidati, entro i primi sette iscritti in lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 20, comma 5 dello Statuto. Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>4) Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori con l'indicazione del numero di azioni da loro detenute e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione ai fini dell'art. 21, comma 1 dello Statuto, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare e statutaria.</p> <p>5) Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché la loro dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, compresi quelli di indipendenza, e l'accettazione della candidatura.</p> <p>5-bis) In aggiunta a quanto previsto ai commi 4 e 5 che precedono:</p> <p>a) le candidature avanzate dai soci devono illustrare le motivazioni di eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;</p> <p>b) le candidature avanzate dal Consiglio devono essere corredate del parere degli Amministratori indipendenti circa l'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica.</p> <p>6) Quando vengano a mancare, per qualsiasi motivo, singoli candidati dalle liste regolarmente depositate, la valida presentazione delle liste di appartenenza non è inficiata. Le posizioni vacanti sono coperte per avanzamento dei candidati che seguono in ordine di iscrizione in lista</p> <p>7) All'Assemblea i soci potranno esercitare il voto indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.</p> <p>8) All'elezione alla carica di amministratore si procede come segue:</p> <p>a) Qualora siano presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "lista di maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, tutti gli amministratori da eleggere, ad esclusione di quelli spettanti alle liste di minoranza. Dalla seconda e terza lista per numero di voti, presentata o votata da soci non collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza e che abbiano conseguito, ognuna, un numero di voti rappresentativo di almeno l'1% del capitale</p>	<p>Art. 21 Nomina del Consiglio di amministrazione</p> <p>1) All'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea procede sulla base di liste. Possono presentare una lista di candidati uno o più soci che abbiano diritto di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il Consiglio di amministrazione e che posseggano, insieme, almeno l'1% del capitale sociale ovvero la minore percentuale eventualmente stabilita dalla disciplina di legge o regolamentare.</p> <p>2) Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio, oppure apposta in presenza di un dipendente della Società appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.</p> <p>3) Le liste devono contenere, in ordine progressivo, tanti candidati quanti sono gli amministratori da eleggere ai sensi dell'art. 20, comma 1 dello Statuto e devono osservare i requisiti di residenza ivi indicati. Almeno tre candidati, entro i primi sette iscritti in lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 20, comma 5 dello Statuto. Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>4) Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori con l'indicazione del numero di azioni da loro detenute e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione ai fini dell'art. 21, comma 1 dello Statuto, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare e statutaria.</p> <p>5) Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché la loro dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, compresi quelli di indipendenza, e l'accettazione della candidatura.</p> <p>5-bis) In aggiunta a quanto previsto ai commi 4 e 5 che precedono:</p> <p>a) le candidature avanzate dai soci devono illustrare le motivazioni di eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;</p> <p>b) le candidature avanzate dal Consiglio devono essere corredate del parere degli Amministratori indipendenti circa l'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica.</p> <p>6) Quando vengano a mancare, per qualsiasi motivo, singoli candidati dalle liste regolarmente depositate, la valida presentazione delle liste di appartenenza non è inficiata. Le posizioni vacanti sono coperte per avanzamento dei candidati che seguono in ordine di iscrizione in lista</p> <p>7) All'Assemblea i soci potranno esercitare il voto indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.</p> <p>8) All'elezione alla carica di amministratore si procede come segue:</p> <p>a) Qualora siano presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "lista di maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, tutti gli amministratori da eleggere, ad esclusione di quelli spettanti alle liste di minoranza. Dalla seconda e terza lista per numero di voti, presentata o votata da soci non collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza e che abbiano conseguito, ognuna, un numero di voti rappresentativo di almeno l'1% del capitale</p>
--	---

Statuto

sociale (le "liste di minoranza"), è tratto, in ordine progressivo di iscrizione, il primo nominativo in possesso dei requisiti tale che siano assolte le prescrizioni di residenza indicate all'art. 20, comma 1 dello Statuto.

Qualora vi sia una sola lista di minoranza per effetto della soglia di voti di cui sopra, da questa lista sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, i primi due nominativi in possesso dei requisiti tale che siano assolte le prescrizioni di residenza indicate all'art. 20, comma 1 dello Statuto.

- b) Ove sia stata validamente presentata una sola lista, ovvero nessuna lista di minoranza ottenga il limite minimo di voti indicato alla precedente lettera (a), dall'unica lista sono tratti tutti gli amministratori.
- c) Ove, nel caso previsto al precedente comma 6, non sia possibile trarre dalle liste tutti gli amministratori da eleggere secondo il meccanismo indicato alle precedenti lettere (a) e (b) ovvero, qualora nei termini non sia stata validamente presentata alcuna lista, i componenti mancanti per la formazione del Consiglio di amministrazione sono tratti tra i candidati, in possesso, tra gli altri, dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1 e comma 5 dello Statuto, proposti direttamente dal Consiglio uscente, con delibera assunta a maggioranza degli amministratori in carica, e/o dai soci in Assemblea: risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.
- d) In caso di parità di voti fra liste o fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio a maggioranza relativa.
- e) Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di amministrazione conforme alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi di cui al precedente art. 20, comma 1 dello Statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Se sarà necessario nominare più di un amministratore di genere diverso, a tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti; qualora anche applicando i suddetti criteri di sostituzione non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Art. 22 **Sostituzione degli amministratori**

- 1) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, subentrano, in ordine di iscrizione nelle liste di provenienza degli amministratori da sostituire, i candidati non eletti che rinnovino la loro disponibilità e siano in possesso dei requisiti per la carica, compresi quelli di residenza e, ove il Consiglio debba essere integrato ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello Statuto, del necessario profilo di indipendenza fermo restando che, qualora con la cessazione degli amministratori venga meno l'equilibrio tra generi, i sostituti dovranno appartenere allo stesso genere degli amministratori cessati. Non possono subentrare i candidati non eletti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età.
- 2) Qualora, con le previsioni di cui al precedente comma 1 il Consiglio di amministrazione non possa essere completato, il Consiglio può provvedere alla sostituzione degli amministratori venuti a mancare, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. La cooptazione tiene conto dei requisiti per la carica e di residenza e, ove il Consiglio debba essere integrato ai sensi dell'art.

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

sociale (le "liste di minoranza"), è tratto, in ordine progressivo di iscrizione, il primo nominativo in possesso dei requisiti tale che siano assolte le prescrizioni di residenza indicate all'art. 20, comma 1 dello Statuto.

Qualora vi sia una sola lista di minoranza per effetto della soglia di voti di cui sopra, da questa lista sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, i primi due nominativi in possesso dei requisiti tale che siano assolte le prescrizioni di residenza indicate all'art. 20, comma 1 dello Statuto.

- b) Ove sia stata validamente presentata una sola lista, ovvero nessuna lista di minoranza ottenga il limite minimo di voti indicato alla precedente lettera (a), dall'unica lista sono tratti tutti gli amministratori.
- c) Ove, nel caso previsto al precedente comma 6, non sia possibile trarre dalle liste tutti gli amministratori da eleggere secondo il meccanismo indicato alle precedenti lettere (a) e (b) ovvero, qualora nei termini non sia stata validamente presentata alcuna lista, i componenti mancanti per la formazione del Consiglio di amministrazione sono tratti tra i candidati, in possesso, tra gli altri, dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1 e comma 5 dello Statuto, proposti direttamente dal Consiglio uscente, con delibera assunta a maggioranza degli amministratori in carica, e/o dai soci in Assemblea: risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.
- d) In caso di parità di voti fra liste o fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio a maggioranza relativa.
- e) Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di amministrazione conforme alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi di cui al precedente art. 20, comma 1 dello Statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Se sarà necessario nominare più di un amministratore di genere diverso, a tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti; qualora anche applicando i suddetti criteri di sostituzione non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Art. 22 **Sostituzione degli amministratori**

- 1) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, subentrano, in ordine di iscrizione nelle liste di provenienza degli amministratori da sostituire, i candidati non eletti che rinnovino la loro disponibilità e siano in possesso dei requisiti per la carica, compresi quelli di residenza e, ove il Consiglio debba essere integrato ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello Statuto, del necessario profilo di indipendenza fermo restando che, qualora con la cessazione degli amministratori venga meno l'equilibrio tra generi, i sostituti dovranno appartenere allo stesso genere degli amministratori cessati. Non possono subentrare i candidati non eletti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età.
- 2) Qualora, con le previsioni di cui al precedente comma 1 il Consiglio di amministrazione non possa essere completato, il Consiglio può provvedere alla sostituzione degli amministratori venuti a mancare, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. La cooptazione tiene conto dei requisiti per la carica e di residenza e, ove il Consiglio debba essere integrato ai sensi dell'art.

Statuto

	<p>20, comma 5 dello Statuto, del necessario profilo di indipendenza. Alla cooptazione si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 5-bis del precedente art. 21 dello Statuto.</p> <p>La cooptazione avviene con votazione assunta a maggioranza assoluta con arrotondamento all'unità superiore, degli amministratori in carica e con deliberazione approvata dal Collegio sindacale.</p> <p>3) Gli amministratori subentrati per ripescaggio secondo le previsioni del precedente comma 1, assumono la durata residua del mandato di coloro che sostituiscono.</p> <p>4) Gli amministratori cooptati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci: questa provvede alla sostituzione, votando senza vincolo di lista a maggioranza relativa tra singoli aspiranti che abbiano depositato la loro candidatura e documentato i requisiti di cui all'art. 20 dello Statuto, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, presso la sede della Società.</p> <p>Gli amministratori chiamati a sostituire quelli venuti a mancare, assumono ciascuno la durata residua del mandato di coloro che sostituiscono.</p>
--	---

Art. 23 Cariche consiliari	
<p>1) Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti in carica, con il voto favorevole assunto a maggioranza assoluta, con arrotondamento all'unità superiore, il presidente e uno o due vicepresidenti, che restano in carica fino al termine del loro mandato di amministratore.</p> <p>2) Il presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed il buon funzionamento del Consiglio di amministrazione, garantisce l'efficacia del dibattito consiliare, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti gli amministratori, garantisce altresì l'equilibrio di poteri rispetto agli altri amministratori esecutivi, si pone come interlocutore del Collegio sindacale e dei comitati consiliari. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, salvo quanto di seguito previsto.</p> <p>3) Nei casi di urgenza il presidente, o in sua assenza o impedimento un vicepresidente, possono, su proposta del direttore generale o di chi lo sostituisce, adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, se nominato. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'Organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.</p> <p>4) Il presidente assicura inoltre che:</p> <p>a) il processo di autovalutazione del Consiglio sia condotto con efficacia, le relative modalità di svolgimento siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate tutte le misure correttive necessarie per fare fronte alle carenze eventualmente riscontrate;</p> <p>b) la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli Organi sociali.</p> <p>5) I vicepresidenti sostituiscono il presidente in ogni attribuzione nei casi di sua assenza o impedimento; qualora il Consiglio abbia nominato due vicepresidenti, la sostituzione avviene in ordine di maggiore anzianità di carica e, a parità di questa, in ordine di maggiore età anagrafica. In caso di assenza o impedimento del presidente e dei vicepresidenti, le relative funzioni sono assunte dall'amministratore con più anzianità di carica e, a parità, dall'amministratore più anziano per età, salvo attribuzione diversa da parte del Consiglio di amministrazione.</p> <p>6) Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il presidente o un vicepresidente, il Consiglio, completato secondo le previsioni dell'art. 22 dello Statuto, provvede alla sua nomina.</p> <p>7) Il Consiglio di amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un segretario o chiamare a tale ufficio il direttore generale o, su proposta di questo, un dipendente della Società.</p>	

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

	<p>20, comma 5 dello Statuto, del necessario profilo di indipendenza. Alla cooptazione si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 5-bis del precedente art. 21 dello Statuto.</p> <p>La cooptazione avviene con votazione assunta a maggioranza assoluta con arrotondamento all'unità superiore, degli amministratori in carica e con deliberazione approvata dal Collegio sindacale.</p> <p>3) Gli amministratori subentrati per ripescaggio secondo le previsioni del precedente comma 1, assumono la durata residua del mandato di coloro che sostituiscono.</p> <p>4) Gli amministratori cooptati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci: questa provvede alla sostituzione, votando senza vincolo di lista a maggioranza relativa tra singoli aspiranti che abbiano depositato la loro candidatura e documentato i requisiti di cui all'art. 20 dello Statuto, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione, presso la sede della Società.</p> <p>Gli amministratori chiamati a sostituire quelli venuti a mancare, assumono ciascuno la durata residua del mandato di coloro che sostituiscono.</p>
--	---

Art. 23 Cariche consiliari	
<p>1) Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti in carica, con il voto favorevole assunto a maggioranza assoluta, con arrotondamento all'unità superiore, il presidente e uno o due vicepresidenti, che restano in carica fino al termine del loro mandato di amministratore.</p> <p>2) Il presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed il buon funzionamento del Consiglio di amministrazione, garantisce l'efficacia del dibattito consiliare, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti gli amministratori, garantisce altresì l'equilibrio di poteri rispetto agli altri amministratori esecutivi, si pone come interlocutore del Collegio sindacale e dei comitati consiliari. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, salvo quanto di seguito previsto.</p> <p>3) Nei casi di urgenza il presidente, o in sua assenza o impedimento un vicepresidente, possono, su proposta del direttore generale o di chi lo sostituisce, adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, se nominato. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'Organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.</p> <p>4) Il presidente assicura inoltre che:</p> <p>a) il processo di autovalutazione del Consiglio sia condotto con efficacia, le relative modalità di svolgimento siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate tutte le misure correttive necessarie per fare fronte alle carenze eventualmente riscontrate;</p> <p>b) la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli Organi sociali.</p> <p>5) Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni attribuzione nei casi di sua assenza o impedimento; qualora il Consiglio abbia nominato due vicepresidenti, la sostituzione avviene in ordine di maggiore anzianità di carica e, a parità di questa, in ordine di maggiore età anagrafica. In caso di assenza o impedimento del presidente e dei vicepresidenti, le relative funzioni sono assunte dall'amministratore con più anzianità di carica e, a parità, dall'amministratore più anziano per età, salvo attribuzione diversa da parte del Consiglio di amministrazione.</p> <p>6) Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il presidente o un vicepresidente, il Consiglio, completato secondo le previsioni dell'art. 22 dello Statuto, provvede alla sua nomina.</p> <p>7) Il Consiglio di amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un segretario o chiamare a tale ufficio il direttore generale o, su proposta di questo, un dipendente della Società.</p>	

Statuto

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

<p>Art. 24 Compensi degli amministratori</p> <ol style="list-style-type: none">1) L'Assemblea determina all'atto della nomina e per la durata del mandato, il compenso annuale per il Consiglio di amministrazione nonché l'ammontare delle indennità di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle riunioni dei Comitati consiliari.2) Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, può determinare i compensi spettanti agli amministratori che ricoprono particolari cariche previste dallo Statuto, in coerenza con le politiche di remunerazione e incentivazione deliberate dall'Assemblea.3) Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.	<p>Art. 24 Compensi degli amministratori</p> <ol style="list-style-type: none">1) L'Assemblea determina all'atto della nomina e per la durata del mandato, il compenso annuale per il Consiglio di amministrazione nonché l'ammontare delle indennità di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle riunioni dei Comitati consiliari.2) Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, può determinare i compensi spettanti agli amministratori che ricoprono particolari cariche previste dallo Statuto, in coerenza con le politiche di remunerazione e incentivazione deliberate dall'Assemblea.3) Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.
<p>Art. 25 Adunanze del Consiglio di amministrazione</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il Consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio sindacale oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.2) La convocazione è effettuata dal presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali il Consiglio di amministrazione è validamente convocato mediante avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della riunione. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. Della convocazione deve essere data notizia ai sindaci effettivi nella stessa forma e nello stesso modo.3) Le riunioni possono essere effettuate anche in teleconferenza o videoconferenza o mediante analoghi mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e che le modalità di svolgimento della riunione non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione; del ricorrere di ciascuna di queste modalità dovrà essere dato atto nel verbale d'adunanza. In questo caso le riunioni devono intendersi svolte nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.4) Le adunanze sono presiedute dal presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti in carica.5) Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, sono formalizzate le modalità di definizione della composizione quali-quantitativa del Consiglio ritenuta ottimale, le modalità di funzionamento e l'autovalutazione del medesimo Consiglio.	<p>Art. 25 Adunanze del Consiglio di amministrazione</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il Consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio sindacale oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.2) La convocazione è effettuata dal presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali il Consiglio di amministrazione è validamente convocato mediante avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della riunione. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. Della convocazione deve essere data notizia ai sindaci effettivi nella stessa forma e nello stesso modo.3) Le riunioni possono essere effettuate anche in teleconferenza o videoconferenza o mediante analoghi mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e che le modalità di svolgimento della riunione non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione; del ricorrere di ciascuna di queste modalità dovrà essere dato atto nel verbale d'adunanza. In questo caso le riunioni devono intendersi svolte nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.4) Le adunanze sono presiedute dal presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti in carica.5) Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, sono formalizzate le modalità di definizione della composizione quali-quantitativa del Consiglio ritenuta ottimale, le modalità di funzionamento e l'autovalutazione del Consiglio.
<p>Art. 26 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il Consiglio di amministrazione delibera su proposta di uno dei suoi componenti o del direttore generale, se nominato.2) Salvo quanto eventualmente disposto nel relativo regolamento interno, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.	<p>Art. 26 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il Consiglio di amministrazione delibera su proposta di uno dei suoi componenti o del direttore generale.2) Salvo quanto eventualmente disposto nel relativo regolamento interno, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Statuto

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

3) Gli amministratori devono dare notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In tal caso, la deliberazione del Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.	3) Gli amministratori devono dare notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In tal caso, la deliberazione del Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.
Art. 27 Verballi del Consiglio di amministrazione 1) Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da trascriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario. 2) Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.	Art. 27 Verballi del Consiglio di amministrazione 1) Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da trascriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario. 2) Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Statuto

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

Art. 28

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

- 1) Il Consiglio di amministrazione è titolare della funzione di supervisione strategica e di quella di gestione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e fermi restando gli atti di competenza dell'Assemblea.
- 2) Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 cod.civ., sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
 - a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale, dell'organizzazione nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società;
 - b) l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
 - c) le decisioni concernenti l'attribuzione di compiti e responsabilità all'interno della struttura organizzativa della Società e l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
 - d) la valutazione del generale andamento della gestione;
 - e) le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
 - f) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
 - g) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società controllate;
 - h) la nomina, la revoca, e la determinazione del trattamento economico del direttore generale e degli altri componenti la Direzione generale e dei dirigenti;
 - i) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio sindacale, dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo;
 - j) la nomina, previa acquisizione del parere obbligatorio del Collegio sindacale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i dirigenti della banca in possesso di competenze professionali di natura amministrativa e contabile in materia creditizia e finanziaria, acquisite tramite esperienze lavorative in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.
 - k) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione degli amministratori, dipendenti o collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
 - l) l'eventuale costituzione di commissioni nonché di comitati interni con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, comunque nel rispetto dei principi anche di Vigilanza applicabili;
 - m) l'assunzione e la cessazione di partecipazioni, aziende e rami d'azienda, quando l'operazione sia di importo superiore allo 0,1% del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, o riguardi l'acquisizione di una partecipazione superiore al 10% delle azioni aventi diritto di voto in un'altra società.
 - n) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti reali, nonché la costruzione di unità immobiliari;

Art. 28

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

- 1) Il Consiglio di amministrazione è titolare della funzione di supervisione strategica e di quella di gestione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e fermi restando gli atti di competenza dell'Assemblea.
- 2) Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 cod.civ., sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
 - a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale e dell'organizzazione, le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società **nonché le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario e la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;**
 - b) l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
 - c) le decisioni concernenti l'attribuzione di compiti e responsabilità all'interno della struttura organizzativa della Società e l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
 - d) la valutazione del generale andamento della gestione;
 - e) le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
 - f) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
 - g) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società controllate;
 - h) la nomina, la revoca, e la determinazione del trattamento economico del direttore generale e degli altri componenti la Direzione generale e dei dirigenti;
 - i) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio sindacale, dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo;
 - j) la nomina, previa acquisizione del parere obbligatorio del Collegio sindacale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i dirigenti della banca in possesso di competenze professionali di natura amministrativa e contabile in materia creditizia e finanziaria, acquisite tramite esperienze lavorative in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.
 - k) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione degli amministratori, dipendenti o collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
 - l) l'eventuale costituzione di commissioni nonché di comitati interni con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, comunque nel rispetto dei principi anche di Vigilanza applicabili;
 - m) l'assunzione e la cessazione di partecipazioni, aziende e rami d'azienda, quando l'operazione sia di importo superiore allo 0,1% del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, o riguardi l'acquisizione di una partecipazione superiore al 10% delle azioni aventi diritto di voto in un'altra società.
 - n) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti reali, nonché la costruzione di unità immobiliari;

Statuto

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

<p>o) l'emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili in titoli di altre società;</p> <p>p) l'acquisto, l'annullamento e la disposizione delle azioni proprie;</p> <p>q) su delega dell'Assemblea straordinaria, l'aumento del capitale sociale e l'emissione di obbligazioni convertibili in titoli della Società, conformemente ai principi stabiliti dall'Assemblea straordinaria. Nell'ambito di tale facoltà, sono altresì espressamente attribuiti al Consiglio di amministrazione i poteri di determinare la forma, le modalità e i limiti di trasferimento delle azioni di nuova emissione, i diritti spettanti agli azionisti-dipendenti, nonché i criteri di assegnazione di azioni al personale dipendente, in conseguenza e in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci;</p> <p>r) l'emissione di azioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, dello Statuto;</p> <p>s) le deliberazioni concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;</p> <p>t) le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod.civ.;</p> <p>u) il trasferimento della sede sociale nell' ambito del territorio comunale;</p> <p>v) l'istituzione e ordinamento, anche ai fini dell'articolazione delle facoltà di firma, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e la soppressione;</p> <p>w) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;</p> <p>x) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia.</p> <p>3) Il Consiglio di Amministrazione riferisce, con apposita relazione e con cadenza trimestrale, al Collegio sindacale in merito all'attività svolta ed alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle controllate.</p>	<p>o) l'emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili in titoli di altre società;</p> <p>p) l'acquisto, l'annullamento e la disposizione delle azioni proprie;</p> <p>q) su delega dell'Assemblea straordinaria, l'aumento del capitale sociale e l'emissione di obbligazioni convertibili in titoli della Società, conformemente ai principi stabiliti dall'Assemblea straordinaria. Nell'ambito di tale facoltà, sono altresì espressamente attribuiti al Consiglio di amministrazione i poteri di determinare la forma, le modalità e i limiti di trasferimento delle azioni di nuova emissione, i diritti spettanti agli azionisti-dipendenti, nonché i criteri di assegnazione di azioni al personale dipendente, in conseguenza e in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci;</p> <p>r) le deliberazioni concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;</p> <p>s) le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod.civ.;</p> <p>t) il trasferimento della sede sociale nell' ambito del territorio comunale;</p> <p>u) l'istituzione e ordinamento, anche ai fini dell'articolazione delle facoltà di firma, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e la soppressione;</p> <p>v) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;</p> <p>w) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia.</p> <p>3) Il Consiglio di amministrazione riferisce, con apposita relazione e con cadenza trimestrale, al Collegio sindacale in merito all'attività svolta e alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle controllate.</p>
<p>Art. 29 Comitato esecutivo</p> <p>1) Il Consiglio di amministrazione, qualora le complessità operative e dimensionali lo richiedano, può delegare, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, a un Comitato esecutivo, composto da tre a cinque amministratori. Il presidente del Consiglio di amministrazione non può essere nominato nel Comitato esecutivo ma può partecipare, senza diritto di voto, alle sue adunanze. In ogni caso, l'eventuale costituzione del Comitato esecutivo non comporta una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità del Consiglio. Il Consiglio di amministrazione designa il presidente del Comitato esecutivo e, per i casi di assenza o impedimento, il suo sostituto, con le modalità di voto testé indicate.</p> <p>2) Il Comitato esecutivo si riunisce quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente. Le adunanze del Comitato esecutivo possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, alle condizioni indicate all'art. 25 dello Statuto per le adunanze del Consiglio di amministrazione.</p> <p>3) La riunione del Comitato esecutivo è valida con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei componenti in carica. Nel caso di parità dei voti la deliberazione si ha per non approvata.</p> <p>4) Il Comitato esecutivo elegge tra i suoi componenti un segretario o chiama a tale ufficio il direttore generale o, su sua proposta, un dipendente della Società.</p>	<p>Art. 29 Comitato esecutivo</p> <p>1) Il Consiglio di amministrazione, qualora le complessità operative e dimensionali lo richiedano, può delegare, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, a un Comitato esecutivo, composto da tre a cinque amministratori. Il presidente del Consiglio di amministrazione non può essere nominato nel Comitato esecutivo ma può partecipare, senza diritto di voto, alle sue adunanze. In ogni caso, l'eventuale costituzione del Comitato esecutivo non comporta una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità del Consiglio. Il Consiglio di amministrazione designa il presidente del Comitato esecutivo e, per i casi di assenza o impedimento, il suo sostituto, con le modalità di voto testé indicate.</p> <p>2) Il Comitato esecutivo si riunisce quando ciò è ritenuto opportuno dal suo presidente. Le adunanze del Comitato esecutivo possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, alle condizioni indicate all'art. 25 dello Statuto per le adunanze del Consiglio di amministrazione.</p> <p>3) La riunione del Comitato esecutivo è valida con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei componenti in carica. Nel caso di parità dei voti la deliberazione si ha per non approvata.</p> <p>4) Il Comitato esecutivo elegge tra i suoi componenti un segretario o chiama a tale ufficio il direttore generale o, su sua proposta, un dipendente della Società.</p>

Statuto

5) Delle decisioni assunte dal Comitato viene data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.	6) Delle adunanze e deliberazioni del Comitato esecutivo deve essere redatto processo verbale, da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.	7) Il Comitato esecutivo deve riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni trimestre, con riferimento ai poteri conferiti, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
Art. 30 Comitato rischi		
1) Il Consiglio di amministrazione costituisce al suo interno il Comitato rischi, il quale svolge funzioni di supporto all'Organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni. Il Comitato rischi è composto da tre a cinque componenti, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti; ove presente, un amministratore eletto dalle minoranze fa parte del Comitato rischi. I componenti del Comitato devono possedere conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della Società. Il Comitato deve potersi avvalere di esperti esterni e - ove necessario - interloquire direttamente con le funzioni di revisione interna, controllo dei rischi e conformità alle norme. I lavori del Comitato sono coordinati da un presidente scelto tra i componenti indipendenti.		
2) La composizione, il mandato, i poteri e le risorse disponibili del Comitato rischi sono definiti in un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione.		
Art. 31 Deleghe del Consiglio di amministrazione		
1) Ferme le competenze esclusive, non delegabili del Consiglio ai sensi di legge e di questo Statuto, nell'ambito della gestione corrente, il Consiglio di amministrazione può delegare funzioni e poteri decisionali ad amministratori, al direttore generale, ad altri componenti la Direzione generale, se nominati, e a dipendenti.		
2) In materia di erogazione del credito poteri deliberativi possono essere delegati annualmente dal Consiglio di amministrazione a un Comitato di credito, composto da tre a cinque amministratori di cui uno scelto tra i consiglieri residenti nella Regione Veneto e dal direttore generale con voto deliberativo, al direttore generale, ad altri componenti la Direzione generale e a dipendenti investiti di particolari funzioni, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.		
3) Le decisioni assunte dal Comitato di credito e dai titolari di deleghe in materia di erogazione del credito devono essere portate, anche per importi globali, a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza successiva.		

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

5) Delle decisioni assunte dal Comitato viene data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.	6) Delle adunanze e deliberazioni del Comitato esecutivo deve essere redatto processo verbale, da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.	7) Il Comitato esecutivo deve riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni trimestre, con riferimento ai poteri conferiti, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
Art. 30 Comitato rischi		
1) Il Consiglio di amministrazione costituisce al suo interno il Comitato rischi, il quale svolge funzioni di supporto all'Organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni. Il Comitato rischi è composto da tre a cinque componenti, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti; ove presente, un amministratore eletto dalle minoranze fa parte del Comitato rischi. I componenti del Comitato devono possedere conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della Società. Il Comitato deve potersi avvalere di esperti esterni e - ove necessario - interloquire direttamente con le funzioni di revisione interna, controllo dei rischi e conformità alle norme. I lavori del Comitato sono coordinati da un presidente scelto tra i componenti indipendenti.		
2) La composizione, il mandato, i poteri e le risorse disponibili del Comitato rischi sono definiti in un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione.		
Art. 31 Deleghe del Consiglio di amministrazione		
1) Ferme le competenze esclusive, non delegabili del Consiglio ai sensi di legge e di questo Statuto, nell'ambito della gestione corrente, il Consiglio di amministrazione può delegare funzioni e poteri decisionali ad amministratori, al direttore generale, ad altri componenti la Direzione generale, se nominati, e a dipendenti.		
2) In materia di erogazione del credito poteri deliberativi possono essere delegati annualmente dal Consiglio di amministrazione a un Comitato di credito, composto da tre a cinque amministratori di cui uno scelto tra gli amministratori residenti nella Regione Veneto e dal direttore generale con voto deliberativo, al direttore generale, ad altri componenti la Direzione generale e a dipendenti investiti di particolari funzioni, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.		
3) Le decisioni assunte dal Comitato di credito e dai titolari di deleghe in materia di erogazione del credito devono essere portate, anche per importi globali, a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza successiva.		

Statuto

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

<p>Art. 32 Collegio sindacale</p> <p>1) Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e due sindaci supplenti, tutti nominati dall' Assemblea ordinaria.</p> <p>2) I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, si applicano le previsioni dell'art. 33 dello Statuto.</p> <p>3) I sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e devono avere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previsti dalla normativa vigente.</p> <p>4) Oltre alle cause previste dalla legge non possono rivestire la carica di sindaco della Società coloro che</p> <p>a) fanno parte di organi amministrativi o di controllo di altre aziende di credito, salvo si tratti di organismi di categoria;</p> <p>b) fanno parte di organi amministrativi o di controllo di altre aziende che svolgono attività in diretta concorrenza con quella della Società;</p> <p>c) hanno un rapporto di lavoro dipendente con la Società o con una società controllata o collegata;</p> <p>d) rivestono cariche diverse da quelle di controllo presso società terze censite come società collegate ai sensi della disciplina di Vigilanza;</p> <p>e) rivestono incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea, che disciplina i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai sindaci, tenuto conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società nella quali rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p>Il superamento del settantesimo anno di età costituisce causa di ineleggibilità a sindaco della Società e, per il sindaco in carica, di decadenza dall'incarico in occasione dell'Assemblea ordinaria immediatamente successiva al raggiungimento di tale limite per età.</p> <p>5) I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.</p> <p>6) In considerazione delle funzioni da loro svolte e per l'adempimento dei compiti connessi alla carica di sindaco, esclusivamente per i sindaci della Provincia di Bolzano, è richiesta la piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità richiesta per ricoprire la carica; i singoli sindaci autocertificano la sussistenza del requisito linguistico su un modello predisposto dalla Società.</p> <p>7) L'Assemblea ordinaria determina l'emolumento annuale da attribuire ai componenti effettivi del Collegio sindacale per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nonché le indennità di presenza per la loro partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari.</p> <p>8) I sindaci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.</p>	<p>Art. 32 Collegio sindacale</p> <p>1) Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e due sindaci supplenti, tutti nominati dall' Assemblea ordinaria.</p> <p>2) I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, si applicano le previsioni dell'art. 33 dello Statuto.</p> <p>3) I sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e devono avere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previsti dalla normativa vigente.</p> <p>4) Oltre alle cause previste dalla legge non possono rivestire la carica di sindaco della Società coloro che</p> <p>a) fanno parte di organi amministrativi o di controllo di altre aziende di credito, salvo si tratti di organismi di categoria;</p> <p>b) fanno parte di organi amministrativi o di controllo di altre aziende che svolgono attività in diretta concorrenza con quella della Società;</p> <p>c) hanno un rapporto di lavoro dipendente con la Società o con una società controllata o collegata;</p> <p>d) rivestono cariche diverse da quelle di controllo in altre società del Gruppo o in società terze censite come società collegate ai sensi della disciplina di Vigilanza;</p> <p>e) rivestono incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea, che disciplina i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai sindaci, tenuto conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società nella quali rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p>Il superamento del settantesimo anno di età costituisce causa di ineleggibilità a sindaco della Società e, per il sindaco in carica, di decadenza dall'incarico in occasione dell'Assemblea ordinaria immediatamente successiva al raggiungimento di tale limite per età.</p> <p>5) I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.</p> <p>6) In considerazione delle funzioni da loro svolte e per l'adempimento dei compiti connessi alla carica di sindaco, esclusivamente per i sindaci della Provincia di Bolzano, è richiesta la piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità richiesta per ricoprire la carica; i singoli sindaci autocertificano la sussistenza del requisito linguistico su un modello predisposto dalla Società.</p> <p>7) L'Assemblea ordinaria determina l'emolumento annuale da attribuire ai componenti effettivi del Collegio sindacale per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nonché le indennità di presenza per la loro partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari.</p> <p>8) I sindaci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.</p>
<p>Art. 33 Nomina e sostituzione dei sindaci</p> <p>1) Per la nomina del Collegio sindacale, l'Assemblea procede sulla base di liste presentate dai soci.</p>	<p>Art. 33 Nomina e sostituzione dei sindaci</p> <p>1) Per la nomina del Collegio sindacale, l'Assemblea procede sulla base di liste presentate dai soci.</p>

Statuto

- 2) Possono presentare una lista tanti soci aventi diritto di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il Collegio, che posseggano, insieme, almeno l'1% del capitale sociale ovvero la minore percentuale eventualmente stabilita dalla disciplina di legge o regolamentare.
- 3) Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio, oppure apposta in presenza di un dipendente della Società appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione.
Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.
- 4) Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni da loro detenute e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione indicata al comma 2 di questo articolo, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare e statutaria.
- 5) Le liste sono divise in due sezioni distinte – la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo e la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente – e devono indicare, in ordine numerico progressivo, un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere. Il candidato alla presidenza del Collegio sindacale è indicato al primo posto della lista.
Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata a cura dei soci presentatori, un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché la dichiarazione con la quale ogni candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di situazioni di incompatibilità o cause di ineleggibilità e la sussistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria.
Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 6) Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.
- 7) All'Assemblea i soci potranno esercitare il voto indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.
- 8) La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nella misura richiesta dalla normativa, anche regolamentare, per tempo vigente e, in difetto di espressa disposizione normativa, deve essere in ogni caso garantita la presenza di almeno un sindaco effettivo di genere diverso da quello maggiormente rappresentato.
- 9) All'elezione alla carica di sindaco si procede come segue:
 - a) Qualora siano presentate più liste, il presidente, un sindaco effettivo e un sindaco supplente sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, dalla lista che ottiene il maggior numero di voti (la lista di maggioranza).
 - b) Dalla lista che ottiene il secondo maggior numero di voti (la lista di minoranza più votata) – che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti – e a condizione che questa lista consegua tanti voti da costituire almeno l'1% del capitale sociale saranno tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.
Qualora nessuna lista di minoranza raggiunga la soglia di cui sopra o si presenti un'unica lista, il presidente, i sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono tratti dalla lista di maggioranza.
 - c) In caso di parità di voti fra liste ovvero fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio a maggioranza relativa.
 - d) Qualora il Collegio sindacale così formato non assicuri il rispetto di quanto previsto al precedente comma 8 in materia di equilibrio tra i generi, l'ultimo candidato eletto dalla lista di maggioranza

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

- 2) Possono presentare una lista tanti soci aventi diritto di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il Collegio, che posseggano, insieme, almeno l'1% del capitale sociale ovvero la minore percentuale eventualmente stabilita dalla disciplina di legge o regolamentare.
- 3) Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio, oppure apposta in presenza di un dipendente della Società appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione.
Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.
- 4) Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni da loro detenute e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione indicata al comma 2 di questo articolo, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare e statutaria.
- 5) Le liste sono divise in due sezioni distinte – la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo e la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente – e devono indicare, in ordine numerico progressivo, un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere. Il candidato alla presidenza del Collegio sindacale è indicato al primo posto della lista.
Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata a cura dei soci presentatori, un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché la dichiarazione con la quale ogni candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di situazioni di incompatibilità o cause di ineleggibilità e la sussistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria.
Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 6) Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.
- 7) All'Assemblea i soci potranno esercitare il voto indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.
- 8) La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nella misura richiesta dalla normativa, anche regolamentare, per tempo vigente e, in difetto di espressa disposizione normativa, deve essere in ogni caso garantita la presenza di almeno un sindaco effettivo di genere diverso da quello maggiormente rappresentato.
- 9) All'elezione alla carica di sindaco si procede come segue:
 - a) Qualora siano presentate più liste, il presidente, un sindaco effettivo e un sindaco supplente sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, dalla lista che ottiene il maggior numero di voti (la lista di maggioranza).
 - b) Dalla lista che ottiene il secondo maggior numero di voti (la lista di minoranza più votata) – che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti – e a condizione che questa lista consegua tanti voti da costituire almeno l'1% del capitale sociale saranno tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.
Qualora nessuna lista di minoranza raggiunga la soglia di cui sopra o si presenti un'unica lista, il presidente, i sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono tratti dalla lista di maggioranza.
 - c) In caso di parità di voti fra liste ovvero fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio a maggioranza relativa.
 - d) Qualora il Collegio sindacale così formato non assicuri il rispetto di quanto previsto al precedente comma 8 in materia di equilibrio tra i generi, l'ultimo candidato eletto dalla lista di maggioranza

Statuto

viene sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato ovvero, in difetto, dal primo candidato non eletto delle liste successive. Ove ciò non fosse possibile, il componente effettivo di genere meno rappresentato viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza.

- e) Qualora nei termini non sia stata validamente presentata alcuna lista, tutti i sindaci da eleggere sono nominati, a maggioranza relativa senza vincolo di lista, fra i candidati proposti direttamente in Assemblea. In ogni caso resta fermo il rispetto di quanto previsto al precedente comma 8 in materia di equilibrio tra i generi.
- 10) Se viene a mancare il presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino ad integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod.civ., il sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il presidente.
- 11) Nell'ipotesi di cessazione anticipata di un sindaco effettivo, subentra, fino alla prossima Assemblea, il sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il sindaco da sostituire. Qualora sia stata presentata una sola lista, i sindaci supplenti entrano in ordine di iscrizione in lista.
- 12) Se con i sindaci supplenti non è possibile sostituire tutti i sindaci effettivi venuti a mancare ovvero non è possibile il rispetto di quanto previsto al precedente comma 8 in materia di equilibrio tra i generi, è convocata l'Assemblea che provvede all'integrazione del Collegio sindacale e vota con le maggioranze di legge senza vincolo di lista. I nuovi nominati scadono con i sindaci in carica.

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

viene sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato ovvero, in difetto, dal primo candidato non eletto delle liste successive. Ove ciò non fosse possibile, il componente effettivo di genere meno rappresentato viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza.

- e) Qualora nei termini non sia stata validamente presentata alcuna lista, tutti i sindaci da eleggere sono nominati, a maggioranza relativa senza vincolo di lista, fra i candidati proposti direttamente in Assemblea. In ogni caso resta fermo il rispetto di quanto previsto al precedente comma 8 in materia di equilibrio tra i generi.
- 10) Se viene a mancare il presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino ad integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod.civ., il sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il presidente.
- 11) Nell'ipotesi di cessazione anticipata di un sindaco effettivo, subentra, fino alla prossima Assemblea, il sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il sindaco da sostituire. Qualora sia stata presentata una sola lista, i sindaci supplenti entrano in ordine di iscrizione in lista.
- 12) Se con i sindaci supplenti non è possibile sostituire tutti i sindaci effettivi venuti a mancare ovvero non è possibile il rispetto di quanto previsto al precedente comma 8 in materia di equilibrio tra i generi, è convocata l'Assemblea che provvede all'integrazione del Collegio sindacale e vota con le maggioranze di legge senza vincolo di lista. I nuovi nominati scadono con i sindaci in carica.

Statuto

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

Art. 34 Doveri del Collegio sindacale

- 1) Il Collegio sindacale vigila:
 - a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
 - b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul loro concreto funzionamento;
 - d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi ivi compreso il processo di determinazione del capitale interno;
 - e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
 - f) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.
- 2) Il Collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
- 3) Il Collegio sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea dei soci.
- 4) Il Collegio sindacale si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne e può avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
- 5) Il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il Collegio può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
- 6) Il Collegio sindacale informa senza indugio Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
- 7) Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma 6, il Collegio sindacale segnala al Consiglio di amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
- 8) Il Collegio sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.
- 9) I sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.
- 10) I sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 34 Doveri del Collegio sindacale

- 1) Il Collegio sindacale vigila:
 - a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
 - b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul loro concreto funzionamento;
 - d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi ivi compreso il processo di determinazione del capitale interno;
 - e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
 - f) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.
- 2) Il Collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
- 3) Il Collegio sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea dei soci.
- 4) Il Collegio sindacale si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne e può avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
- 5) Il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il Collegio può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
- 6) Il Collegio sindacale informa senza indugio Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
- 7) Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma 6, il Collegio sindacale segnala al Consiglio di amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
- 8) Il Collegio sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.
- 9) I sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.
- 10) I sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.

Statuto

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

<p>Art. 35 Funzionamento del Collegio sindacale</p> <p>1) Il Collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente del Collegio medesimo.</p> <p>2) Le adunanze del Collegio sindacale sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei sindaci; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.</p> <p>3) Il presidente, o chi lo sostituisce, presiede le adunanze del Collegio sindacale. Inoltre, il presidente del Collegio sindacale:</p> <p>a) garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del Collegio, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo fattivo di tutti i Sindaci;</p> <p>b) provvede affinché adeguate informazioni e la documentazione concernenti le materie poste all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Sindaci con congruo anticipo;</p> <p>c) cura che il processo di autovalutazione del Collegio sia condotto con efficacia, le relative modalità di svolgimento siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori dell'organo, siano adottate tutte le misure correttive necessarie per fare fronte alle carenze eventualmente riscontrate.</p> <p>4) Qualora, il presidente del Collegio sindacale lo reputi opportuno, le adunanze del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza, per video-conferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. A queste condizioni il Collegio sindacale si intende riunito nel luogo, indicato nella convocazione, in cui si trovano il presidente, o chi lo sostituisce, e il segretario della riunione. Il verbale della riunione, letto dal presidente in adunanza, dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto verbalizzato con le questioni trattate ed essere sottoscritto dai sindaci intervenuti alla prima occasione utile.</p> <p>5) L'informativa al Collegio sindacale, al di fuori delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, qualora costituito, viene effettuata per iscritto al presidente del Collegio medesimo.</p>	<p>Art. 35 Funzionamento del Collegio sindacale</p> <p>1) Il Collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente del Collegio medesimo.</p> <p>2) Le adunanze del Collegio sindacale sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei sindaci; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.</p> <p>3) Il presidente, o chi lo sostituisce, presiede le adunanze del Collegio sindacale. Inoltre, il presidente del Collegio sindacale:</p> <p>a) garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del Collegio, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo fattivo di tutti i Sindaci;</p> <p>b) provvede affinché adeguate informazioni e la documentazione concernenti le materie poste all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Sindaci con congruo anticipo;</p> <p>c) cura che il processo di autovalutazione del Collegio sia condotto con efficacia, le relative modalità di svolgimento siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori dell'organo, siano adottate tutte le misure correttive necessarie per fare fronte alle carenze eventualmente riscontrate.</p> <p>4) Qualora, il presidente del Collegio sindacale lo reputi opportuno, le adunanze del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza, per video-conferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. A queste condizioni il Collegio sindacale si intende riunito nel luogo, indicato nella convocazione, in cui si trovano il presidente, o chi lo sostituisce, e il segretario della riunione. Il verbale della riunione, letto dal presidente in adunanza, dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto verbalizzato con le questioni trattate ed essere sottoscritto dai sindaci intervenuti alla prima occasione utile.</p> <p>5) L'informativa al Collegio sindacale, al di fuori delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, qualora costituito, viene effettuata per iscritto al presidente del Collegio medesimo.</p>
<p>Art. 36 Revisione legale dei conti</p> <p>1) La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione secondo le previsioni di legge.</p>	<p>Art. 36 Revisione legale dei conti</p> <p>1) La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione secondo le previsioni di legge.</p>
<p>Art. 37 La Direzione generale</p> <p>1) La Direzione generale è composta dal direttore generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli amministratori in carica.</p> <p>2) Il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni dei componenti la Direzione generale.</p>	<p>Art. 37 La Direzione generale</p> <p>1) La Direzione generale è composta dal direttore generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli amministratori in carica.</p> <p>2) Il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni dei componenti la Direzione generale.</p>
<p>Art. 38 Funzioni del direttore generale</p>	<p>Art. 38 Funzioni del direttore generale</p>

Statuto

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

<p>1) Il direttore generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita nei limiti assegnatigli i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e dei servizi e dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato esecutivo, se nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 23 dello Statuto.</p> <p>2) Il direttore generale è il capo del personale e della struttura.</p> <p>3) Il direttore generale risponde al Consiglio di amministrazione in merito all'esercizio delle sue attribuzioni.</p> <p>4) Il direttore generale avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti; rappresenta, in questi casi, la Società in giudizio e conferisce mandato ai legali incaricati, sottoscrivendo le relative procure alle liti.</p> <p>5) Il direttore generale formula proposte agli organi collegiali e prende parte con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.</p> <p>6) Nell'espletamento delle sue funzioni, il direttore generale si avvale degli altri componenti di Direzione generale.</p> <p>7) In caso di assenza o impedimento, il direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione che lo segue immediatamente per grado e, in caso di parità di grado fra più componenti, secondo l'anzianità degli stessi nel grado medesimo.</p>	<p>1) Il direttore generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita nei limiti assegnatigli i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e dei servizi e dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato esecutivo, se nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 23 dello Statuto.</p> <p>2) Il direttore generale è il capo del personale e della struttura.</p> <p>3) Il direttore generale risponde al Consiglio di amministrazione in merito all'esercizio delle sue attribuzioni.</p> <p>4) Il direttore generale avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti; rappresenta, in questi casi, la Società in giudizio e conferisce mandato ai legali incaricati, sottoscrivendo le relative procure alle liti.</p> <p>5) Il direttore generale formula proposte agli organi collegiali e prende parte con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.</p> <p>6) Nell'espletamento delle sue funzioni, il direttore generale si avvale degli altri componenti di Direzione generale.</p> <p>7) In caso di assenza o impedimento, il direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione che lo segue immediatamente per grado e, in caso di parità di grado fra più componenti, secondo l'anzianità degli stessi nel grado medesimo.</p>
<p>Titolo IV Rappresentanza della Società e firma sociale</p> <p>Art. 39 Poteri di firma</p> <p>1) La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera competono al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.</p> <p>2) Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.</p> <p>3) La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di amministrazione a singoli consiglieri per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>4) La firma sociale può essere altresì attribuita dal Consiglio al direttore generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.</p> <p>5) Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.</p>	<p>Titolo IV Rappresentanza della Società e firma sociale</p> <p>Art. 39 Poteri di firma</p> <p>1) La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera competono al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.</p> <p>2) Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.</p> <p>3) La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di amministrazione a singoli amministratori per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>4) La firma sociale può essere altresì attribuita dal Consiglio al direttore generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.</p> <p>5) Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.</p>
<p>Titolo V Bilancio</p> <p>Art. 40 Bilancio</p> <p>1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio nonché alla relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.</p>	<p>Titolo V Bilancio</p> <p>Art. 40 Bilancio</p> <p>1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio nonché alla relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.</p>

Statuto

Proposta di modifica

Non sono evidenziate mere riformulazioni discorsive che non alterano il significato del testo.

<p>Art. 41 Ripartizione degli utili</p> <p>1) L'utile netto risultante dal bilancio approvato è devoluto: a) alla riserva legale, in misura fissata dalla legge; b) ai soci, quale dividendo, nella misura che, su proposta del Consiglio di amministrazione, viene fissata dall'Assemblea dei soci.</p> <p>2) L'eventuale residuo è destinato, su proposta del Consiglio di amministrazione, alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve.</p>	<p>Art. 41 Ripartizione degli utili</p> <p>1) L'utile netto risultante dal bilancio approvato è devoluto: a) alla riserva legale, in misura fissata dalla legge; b) ai soci, quale dividendo, nella misura che, su proposta del Consiglio di amministrazione, viene fissata dall'Assemblea dei soci.</p> <p>2) L'eventuale residuo è destinato, su proposta del Consiglio di amministrazione, alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve.</p>
<p>Titolo VI Scioglimento e liquidazione</p> <p>Art. 42 Scioglimento e norme di liquidazione</p> <p>1) In caso di scioglimento della Società l'Assemblea dei soci nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.</p> <p>2) Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.</p>	<p>Titolo VI Scioglimento e liquidazione</p> <p>Art. 42 Scioglimento e norme di liquidazione</p> <p>1) In caso di scioglimento della Società l'Assemblea dei soci nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.</p> <p>2) Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.</p>
<p>Titolo VII Norme transitorie</p> <p>Art. 43 Composizione del Consiglio, elezione degli amministratori e sostituzione di quelli venuti a mancare in corso d'esercizio. Nomina di un vicepresidente.</p> <p>1) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019, in deroga alle previsioni di cui all'art. 20, comma 1 dello Statuto, la composizione numerica del Consiglio di amministrazione resta determinata in dodici amministratori.</p> <p>2) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019 all'elezione e alla cooptazione degli amministratori ai sensi degli artt. 21 e 22 dello Statuto, almeno tre cariche amministrative nel Consiglio sono riservate a candidati che risiedono da almeno tre anni nella Regione Veneto e di cui almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 20, comma 5 dello Statuto.</p> <p>3) Dalla data di approvazione del bilancio al 31.12.2019 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022, se l'Assemblea avrà fissato, ai sensi dell'art. 20, comma 1, la composizione del Consiglio di amministrazione in 11 o 12 componenti, all'elezione e alla cooptazione degli amministratori ai sensi degli artt. 21 e 22 dello Statuto, almeno tre cariche amministrative del Consiglio di amministrazione saranno riservate a candidati che risiedono da almeno tre anni nella Regione Veneto e di cui almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 20, comma 5 dello Statuto.</p> <p>4) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022, almeno un vicepresidente sarà nominato tra i consiglieri residenti nella Regione Veneto.</p>	<p>Titolo VII Norme transitorie</p> <p>Art. 43 Composizione del Consiglio, elezione degli amministratori e sostituzione di quelli venuti a mancare in corso d'esercizio. Nomina di un vicepresidente.</p> <p>1) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019, in deroga alle previsioni di cui all'art. 20, comma 1 dello Statuto, la composizione numerica del Consiglio di amministrazione resta determinata in dodici amministratori.</p> <p>2) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019 all'elezione e alla cooptazione degli amministratori ai sensi degli artt. 21 e 22 dello Statuto, almeno tre cariche amministrative nel Consiglio sono riservate a candidati che risiedono da almeno tre anni nella Regione Veneto e di cui almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 20, comma 5 dello Statuto.</p> <p>3) Dalla data di approvazione del bilancio al 31.12.2019 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022, se l'Assemblea avrà fissato, ai sensi dell'art. 20, comma 1 dello Statuto, la composizione del Consiglio di amministrazione in 11 o 12 componenti, all'elezione e alla cooptazione degli amministratori ai sensi degli artt. 21 e 22 dello Statuto, almeno tre cariche amministrative del Consiglio di amministrazione saranno riservate a candidati che risiedono da almeno tre anni nella Regione Veneto e di cui almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 20, comma 5 dello Statuto.</p> <p>4) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022, almeno un vicepresidente sarà nominato tra gli amministratori residenti nella Regione Veneto.</p>

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea soci in costituzione straordinaria, udita e approvata la proposta presentata dal Consiglio di amministrazione sul 1° punto all'Ordine del giorno di parte Straordinaria,

delibera:

- di approvare le modifiche allo Statuto sociale proposte dal Consiglio di amministrazione.

Lo "Statuto sociale" è rubricato agli atti del verbale d'Assemblea."